

REPUBBLICA ITALIANA
FONDAZIONE PTV POLICLINICO TOR VERGATA
CONTRATTO

TRA

FONDAZIONE PTV POLICLINICO TOR VERGATA, di seguito "Fondazione", codice fiscale 97503840585, partita IVA 10110821005, con sede legale in Roma Viale Oxford 81 - 00133, in persona del Legale Rappresentante Direttore Generale Tiziana Frittelli, il quale interviene in esecuzione della Deliberazione D.G. di affidamento n. 372 del 20/04/2018, così come rettificata con successiva Deliberazione D.G. n. 780 del 06/08/2018;

E

GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A. di seguito denominata "Fornitore", Codice Fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio Metropolitana di Milano – Monza – Brianza – Lodi n. 93027710016 , R.E.A. n. 1689710, Partita IVA n. 03663500969, con sede in Milano, Via Galeno n. 36 – C.A.P. 20126, in persona del Procuratore Speciale Nicole Giampetruzzi, il quale interviene in forza dei poteri conferiti con atto di procura speciale del 08/10/2018, autenticato nella firma da Notaio Dottor Alberto Degli Esposti in Milano, Repertorio n. 92528;

PER

l'affidamento quadriennale del "Servizio di manutenzione *full risk* per le apparecchiature elettromedicali di produzione General Electric in dotazione presso l'Area funzionale Diagnostica per Immagini (già Dipartimento Diagnostica per Immagini, Imaging Molecolare, Radioterapia e Radiologia Interventistica) della Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata".

L'anno duemiladiciotto il giorno venticinque del mese di ottobre, presso la Direzione Generale della Fondazione, innanzi a me Giorgia Levante, Ufficiale Rogante delegato con Deliberazione D.G. n. 645 del 04/09/2014 a redigere e ricevere a tutti gli effetti di legge i contratti della Fondazione, sono personalmente comparsi:

- Tiziana Frittelli, nata a Canino (VT) il 03/07/1960, codice fiscale FRTTZN60L43B604Y, in qualità di Legale Rappresentante Direttore Generale della Fondazione, che è persona a me nota;

- Nicole Giampetruzzi, nata a Roma il 12/03/1980, codice fiscale GMPNCL80C52H501J, in qualità di Procuratore Speciale del Fornitore, personalmente identificato mediante carta di identità n. AV8848646 rilasciato da Comune di Guidonia Montecelio (RM) in data 12/11/2015 con validità fino al 12/03/2026.

Detti comparenti, aventi i requisiti di legge, della cui identità personale, qualifica e poteri sono certo io Ufficiale Rogante, previa rinuncia di comune accordo fra loro e con il mio consenso alla assistenza dei testimoni, in virtù della facoltà consentita dal disposto dell'art. 48 della vigente Legge notarile n. 89 del 16/12/1913 e s.m.i.

PREMESSO CHE

- con Deliberazione D.G. n. 372 del 20/04/2018, la Fondazione ha disposto in favore del Fornitore l'affidamento, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per il periodo dal

01/01/2018 al 31/12/2021, del Servizio di manutenzione full risk per le apparecchiature elettromedicali di produzione General Electric in dotazione presso l'Area funzionale Diagnostica per Immagini (già Dipartimento Diagnostica per Immagini, Imaging Molecolare, Radioterapia e Radiologia Interventistica) della Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata, per un importo annuo di € 649.856,35 (Euro seicentoquarantanovemilaottococinquantesi/35) oltre IVA, per un importo complessivo quadriennale pari ad € 2.599.425,36 (Euro duemilionicinquecentonovantanove IVA);

- relativamente all'anno 2018 è stata calcolata, a causa di mero errore materiale, l'intera rata di canone per le seguenti apparecchiature:
 - Discovery D630 (Sistema A5333077) con scadenza garanzia al 29/11/2018 – canone annuale € 21.866,63 (Euro ventunomilaottocentesessantasei/63) oltre IVA;
 - Revolution Evo (Sistema A5333077) con scadenza garanzia al 25/09/2018 – canone annuale € 45.162,81 (Euro quarantacinquemilacentosessantadue/81) oltre IVA;
- in riferimento alla precedente premessa, con Deliberazione D.G. n. 780 del 06/08/2018, la Fondazione ha conseguentemente disposto la rettifica della D.D.G. n. 372 del 20/04/2018 in merito al rateo di canone delle apparecchiature su indicate per l'anno 2018 nei seguenti importi:
 - Discovery D630 (Sistema A5333077) con scadenza garanzia al 29/11/2018 – canone annuale € 1.917,06 oltre IVA;
 - Revolution Evo (Sistema A5333077) con scadenza garanzia al 25/09/2018 – canone annuale € 12.002,16 oltre IVA;
- in esecuzione della citata Deliberazione D.G. n. 780/2018, a fronte dei servizi erogati secondo le modalità previste nel presente contratto, sono corrisposti al Fornitore i seguenti importi: € 596.746,14 (Euro cinquecentonovantaseimilasettecentoquarantasei/14) oltre IVA per l'anno 2018 ed € 649.856,34 (Euro seicentoquarantanovemilaottococinquantesi/34) oltre IVA per gli anni 2019 – 2020 – 2021, per un importo complessivo quadriennale pari ad € 2.546.315,16 (Euro duemilionicinquecentoquarantaseimilatrecentoquindici/16) oltre IVA;
- risulta decorso il termine di cui all'art. 92, comma 2, del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. per il rilascio dell'informazione prefettizia antimafia riferita al Fornitore e pertanto, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 92, si procede alla stipula del contratto in pendenza del rilascio e sotto condizione risolutiva;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 103 D.Lgs. n. 50/2016 il Fornitore ha costituito garanzia definitiva di € 101.852,60 (Euro centounomilaottococinquantesi/60) ridotta del cinquanta per cento per possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001:2015 e ridotta ulteriormente del venti per cento per possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 14001:2015;
 - il Fornitore con la seconda sottoscrizione dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del codice civile, di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole, attestando di approvare specificamente le clausole e condizioni di cui agli articoli richiamati in calce al presente contratto.

TUTTO CIÒ PREMESSO

le parti, come sopra rappresentate e costituite, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa che forma parte integrante del presente atto, convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 - Valore delle premesse e degli allegati

1. Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella parte restante del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Articolo 2 - Oggetto dell'Appalto

1. La Fondazione, come sopra rappresentata, affida al Fornitore, che accetta, l'appalto relativo al Servizio di manutenzione full risk per le apparecchiature elettromedicali di produzione General Electric in dotazione presso l'Area funzionale Diagnostica per Immagini (già Dipartimento Diagnostica per Immagini, Imaging Molecolare, Radioterapia e Radiologia Interventistica) della Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata, come analiticamente riportato nell'Offerta Tecnico Economica n. 18-215-ITO-mn bis del 23/03/2018, in atti prot. n. 0006928 del 28/03/2018 (Allegato A). Il Fornitore si obbliga ad eseguire l'appalto oggetto del presente contratto in conformità a quanto riportato nei seguenti articoli 5 e 6.

2. Il Fornitore si impegna inoltre ad eseguire il servizio oggetto del presente contratto in favore della Fondazione PTV ovvero di altro eventuale soggetto giuridico che dovesse, in vigenza del contratto, subentrare nei rapporti giuridici facenti capo alla stessa.

Articolo 3 - Durata del Contratto

1. Il contratto ha durata di anni 4 (quattro) con decorrenza dal 01/01/2018 e fino al 31/12/2021.

2. La Fondazione si riserva, in via del tutto eventuale e opzionale, previa insindacabile valutazione interna, di prorogare l'affidamento alla scadenza del contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di nuovo contraente. In tal caso il Fornitore sarà tenuto a proseguire l'esecuzione delle prestazioni agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto ovvero più favorevoli per la Fondazione.

Articolo 4 - Direttore dell'esecuzione del contratto e Responsabile dell'appalto per il Fornitore

1. Il Direttore dell'esecuzione del contratto, nominato dalla Fondazione con Deliberazione D.G. di affidamento n. 372 del 20/04/2018, è il Prof. Nicola Rosato, Titolare del programma aziendale non clinico Servizio di Ingegneria Medica, il quale provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile del presente contratto.

2. Il Direttore dell'esecuzione del contratto, oltre ai singoli compiti allo stesso attribuiti dalle disposizioni del presente contratto e dalla normativa di settore, procede alla verifica di conformità delle prestazioni eseguite in corso di esecuzione rilasciando apposito certificato di conformità, prima dell'emissione di ogni fattura.

3. Il Responsabile dell'appalto per il Fornitore è il Sig. Gianluca Martufi, in qualità di Area Service

Mananger, recapito telefonico: 800827170 (numero verde assistenza tecnica); fax: 800917294 (numero verde assistenza tecnica); indirizzo posta elettronica: service@ge.com con capacità di rappresentare il Fornitore agli effetti dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

4. In caso di assenza del sopra indicato Responsabile, il Fornitore deve comunicare tempestivamente al Direttore dell'esecuzione del contratto il nominativo e recapito di un sostituto.

5. Il Fornitore ed il suo Responsabile devono raccordarsi con il Direttore dell'esecuzione del contratto per tutte le esigenze relative all'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto.

Articolo 5 - Caratteristiche e Descrizione del Servizio

1. Il Fornitore si obbliga ad eseguire il Servizio oggetto del contratto con impiego di mezzi e risorse proprie, avvalendosi di personale specializzato e debitamente formato, con le modalità di seguito riportate:
A. Manutenzione Correttiva in numero illimitato per il mantenimento in efficienza delle apparecchiature, di tutte le parti di ricambio necessarie, inclusi:

- Per le Gamma Camere modello Millenium VG e Discovery D630 si intendono ricompresi nel contratto i fotomoltiplicatori e i cristalli;
- Per l'arco a C modello OEC 6800 miniview si intende ricompreso nel contratto il tubo radiogeno e l'intensificatore di brillantezza;
- Per gli Angiografi modelli Innova 3100 e Innova 2100 si intendono ricompresi nel contratto il tubo radiogeno e il detettore digitale;
- Per i Tomografi Assiali modello CT Lightspeed 16, VCT 64 slice, VCT XTE e Revolution EVO si intende ricompreso nel contratto il tubo radiogeno.

Si specifica inoltre che:

- 1) per la CT Lightspeed 16 della Radioterapia (A5333021) è previsto il pagamento di una franchigia di € 50.000,00 (Euro cinquantamila/00) oltre IVA per la sostituzione del primo tubo radiogeno che si dovesse riscontrare guasto e di € 75.000,00 (Euro settantacinquemila/00) oltre IVA in caso di rottura del secondo tubo radiogeno durante il periodo contrattuale e un limite di 1.000 pazienti/anno;
- 2) Per i mammografi. Seno 2100D (A5333031) e Seno Essential (A5333058), è previsto il pagamento di una franchigia di € 7.000,00 (Euro settemila/00) oltre IVA per la sostituzione del primo tubo radiogeno che si dovesse riscontrare guasto e di € 15.000,00 (Euro quindicimila/00) oltre IVA in caso di rottura del secondo tubo radiogeno durante il periodo contrattuale;
- 3) Per le MOC IDXA con numeri di sistema A5333048 e A5333050 il contratto prevede il pagamento di una franchigia di € 15.000,00 (Euro quindicimila/00) oltre IVA per la sostituzione del primo tubo radiogeno che si dovesse riscontrare guasto e di € 25.000,00 (euro venticinquemila/00) oltre IVA in caso di rottura del secondo tubo radiogeno durante il periodo contrattuale;

In occorrenza del verificarsi di un guasto su una qualsiasi delle apparecchiature oggetto del presente contratto di manutenzione, il personale preposto alla supervisione dell'appalto, appositamente incaricato dalla Fondazione, inoltrerà via e-mail o fax, ad un indirizzo mail / numero sempre attivo messo a disposizione dal Fornitore, una richiesta di intervento. L'accesso del personale tecnico del Fornitore al

sito di installazione dell'apparecchiatura guasta dovrà avvenire entro e non oltre 9 (nove) ore lavorative dall'inoltro del fax/mail. Sono da considerarsi lavorative le ore dalle 8.00 alle 17.00 dei giorni dal lunedì al venerdì.

La risoluzione definitiva del guasto, consistente nel ripristino della piena funzionalità dell'apparecchiatura e comprensiva dell'installazione di eventuali parti di ricambio, dovrà avvenire entro e non oltre 27 (ventisette) ore lavorative decorrenti dall'inoltro del fax/mail; per la verifica dell'orario esatto del ripristino, farà fede il rapporto di lavoro redatto dal personale tecnico del Fornitore, recante la firma del referente individuato dalla Fondazione per lo specifico reparto nel quale si è verificato il guasto. Tale rapporto di lavoro, che dovrà essere inoltrato dal Fornitore alla Fondazione a mezzo fax o mail entro e non oltre 9 (nove) ore dall'orario di firma dello stesso da parte del referente del reparto, dovrà esplicitare l'avvenuta verifica, da parte del referente della Fondazione, dell'effettiva piena funzionalità dell'apparecchiatura riparata.

Ogni sforamento dell'orario sopra definito per la risoluzione del guasto contribuirà al computo delle ore di fermo macchina per l'apparecchiatura guasta; 9 (nove) lavorative di fermo macchina equivalgono ad un giorno lavorativo di fermo macchina.

Nell'arco di ciascun anno di contratto, per ciascuna macchina, sono ammessi non più di 10 (dieci) giorni lavorativi di fermo macchina computati senza conteggiare i fermi macchina dovuti alle manutenzioni "programmate" che potranno occupare fino ad un massimo di giorni/anno corrispondenti al numero di "manutenzioni programmate" definite per ogni singolo sistema attraverso un calendario annuale condiviso con il Servizio di Ingegneria Medica oltre alle "manutenzioni straordinarie" necessarie all'esecuzione di aggiornamenti (anche detti FMI) rilasciati dalla fase Produttiva di GE Healthcare e dovranno comunque essere concordati preventivamente con la Fondazione.

I termini sopra indicati, in particolare relativamente ai tempi di risoluzione del guasto ed al numero massimo di giorni di fermo macchina per ciascuna macchina e per ciascun anno contrattuale, devono intendersi perentori e non potranno subire deroghe o modifiche; fanno eccezione:

- le cause di forza maggiore quali scioperi, sommosse, guerre, etc...;
- il caso di impossibilità di accesso all'apparecchiatura da parte del tecnico del Fornitore che sia causata dalla Fondazione, il cui verificarsi dovrà essere provato a carico del Fornitore.

Al di fuori delle eccezioni sopra elencate, al superamento dei termini sopra indicati, verranno applicate penali secondo quanto meglio precisato nell'art. 10 del presente contratto. Il Fornitore ha facoltà di risolvere temporaneamente il guasto sostituendo l'apparecchiatura guasta con un'apparecchiatura sostitutiva di prestazioni identiche o superiori, ove il livello delle prestazioni deve essere accertato dal referente individuato dalla Fondazione per il reparto di installazione della macchina guasta; in tal caso, il tempo di risoluzione del guasto viene sospeso dall'istante di consegna dell'apparecchiatura sostitutiva fino a quello di riconsegna dell'apparecchiatura originaria riparata, e comunque per un massimo di 14 (quattordici) giorni lavorativi, trascorsi i quali il conteggio del tempo di risoluzione si riavvia

indipendentemente dalla presenza dell'apparecchiatura sostitutiva; le decorrenze temporali di tali eventi saranno registrate mediante invio di comunicazioni tra le parti a mezzo fax.

B. Manutenzione Programmata sulla base delle esigenze tecniche di ciascuna apparecchiatura secondo i protocolli di manutenzione indicati dalla Fabbrica, incluse verifiche e misure di sicurezza elettrica, al fine di garantire uso efficiente e sicuro dei dispositivi oggetto del contratto. Il piano delle attività aggiornato secondo le suddette indicazioni verrà comunicato in prossimità dell'inizio del nuovo anno di calendario per una puntuale pianificazione dei fermi macchina.

C. Manutenzione Proattiva ovvero l'esecuzione proattiva di tutte le azioni tecniche quali modifiche, miglioramenti software e hardware, definite dalla Fabbrica (denominate FMI) atte a mantenere il Dispositivo Medico al massimo delle condizioni di sicurezza d'uso.

D. Manutenzione Remota tramite il servizio InSite che effettua il servizio di supporto ed analisi tecnica sia telefonicamente che tramite connessione dati con personale altamente specializzato e qualificato del Fornitore, finalizzato a rendere più efficace il servizio ed a minimizzare i tempi di fermo delle apparecchiature per le apparecchiature che lo consentono.

E. Opzioni aggiuntive: B) - Aggiornamento di apparecchiature di emodinamica alla relise 4.3 (Sistema A5333038) e C) – Aggiornamento BMD su IDXA ortopedia (Sistema A5333048), alle condizioni meglio specificate nell'Offerta Tecnico Economica n. 18-215-ITO-mn bis (Allegato A)

2. Il servizio non comprende eventuali modifiche richieste dalla Fondazione, danneggiamenti delle apparecchiature (per i quali vale quanto descritto nel successivo comma), uso di materiali non conformi alle istruzioni fornite dalla Fabbrica o dichiarati incompatibili dal Prestatore di servizi, nonché causati da irregolare funzionamento degli impianti asserviti alle apparecchiature (elettrici, idraulici, di condizionamento ecc.).

3. Per ogni singolo danneggiamento da uso improprio il Prestatore di servizi fornirà la seguente documentazione entro 48 (quarantotto) ore:

- relazione tecnica circa lo stesso;
- quotazione economica;
- tempi di ripristino.

4. Il presente contratto ricomprende i danneggiamenti da uso improprio delle apparecchiature nella misura massima del 10% del valore del contratto. Per gli stessi, in almeno il 90% dei casi, dovranno essere rispettati i livelli prestazionali indicati nell'art. 10, pena l'applicazione della relativa penale. Per il restante 10% dei casi non saranno applicabili i livelli prestazionali suddetti e di conseguenza, non saranno applicate penali. In questi casi le tempistiche di risoluzione saranno comunque condivise e concordate tra le parti.

Articolo 6 - Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali

1. Il Fornitore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del contratto a perfetta regola d'arte, secondo le prescrizioni, le modalità, i termini e le condizioni contenute nel contratto e negli allegati.

2. E' facoltà della Fondazione di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche,

nessuna esclusa, sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto, ed a questo effetto il Fornitore si impegna a prestare ogni necessaria collaborazione al riguardo.

3. Nel caso in cui la Fondazione, nel corso dell'appalto, dismetta un'apparecchiatura inclusa nell'elenco di cui all'Offerta Tecnico Economica n. 18-215-ITO-mn bis (Allegato A), in quanto obsoleta (ad insindacabile giudizio della Fondazione) o sostituita da una di nuova acquisizione, l'importo contrattuale relativo a tale apparecchiatura sarà defalcato dall'importo contrattuale a decorrere dalla data di dismissione dell'apparecchiatura. Il Fornitore, in tal caso, accetta espressamente tale modifica contrattuale, ai sensi dell'art. 106, comma 12, D.Lgs. n. 50/2016.

Articolo 7 – Corrispettivi contrattuali

1. A fronte dei servizi erogati secondo le modalità previste nel presente contratto, sono corrisposti al Fornitore i seguenti importi annui al netto di iva, così come rettificati dalla Deliberazione D. G. n. 780 del 06/08/2018:

Anno 2018 € 596.746,14 (Euro cinquecentonovantaseimilasettecentoquarantasei/14) IVA esclusa

Anno 2019 € 649.856,34 (Euro seicentoquarantanovemilaottocentocinquantasei/34) IVA esclusa;

Anno 2020 € 649.856,34 (Euro seicentoquarantanovemilaottocentocinquantasei/34) IVA esclusa;

Anno 2021 € 649.856,34 (Euro seicentoquarantanovemilaottocentocinquantasei/34) IVA esclusa;

per un ammontare complessivo, per tutta la durata dell'appalto, pari ad € 2.546.315,16 (Euro duemilionicinquecentoquarantaseimilatrecentoquindici/16) IVA esclusa.

2. I corrispettivi contrattuali sono comprensivi di ogni e qualsiasi onere e spesa occorrente per eseguire il servizio a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e prescrizioni stabilite nel contratto.

3. I corrispettivi contrattuali sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori, non può vantare alcun diritto nei confronti della Fondazione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 105, comma 13, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

4. Tutti gli oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del rapporto contrattuale e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi e remunerati nei corrispettivi contrattuali, considerati remunerativi di ogni prestazione effettuata dal Fornitore in ragione del presente appalto, ivi comprese le eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione dell'appalto.

5. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.

Articolo 8 – Fatturazione e pagamenti

1. Si applica la "Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, degli IRCCS Pubblici, dell'Azienda Ares 118 e della Fondazione Policlinico Tor Vergata", di cui al DCA

n. U00308 del 3 luglio 2015, così come modificato dal successivo Decreto del Commissario ad Acta n. U00032 del 30 gennaio 2017, a cui il Fornitore con la stipula del contratto aderisce accettandone termini e condizioni e che costituisce parte integrante e sostanziale del rapporto contrattuale.

2. Il Fornitore procede a fatturazione elettronica semestrale posticipata mediante il Sistema di Interscambio. Le fatture devono essere intestate alla Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata Viale Oxford n. 81 – 00133 Roma - codice fiscale 97503840585 - partita IVA 10110821005, e recare indicazione del seguente C.U.F.: UFWUBS Fatturazione elettronica obbligatoria attraverso SdI - Sistema di Interscambio.

3. Sui pagamenti delle fatture sono operate le detrazioni per gli importi eventualmente dovuti alla Fondazione a titolo di penale ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsti.

4. E' fatto divieto, anche in caso di ritardo nei pagamenti, di sospendere o interrompere le prestazioni e, comunque, una delle attività previste nel contratto e nell'Offerta Tecnico Economica n. 18-215-ITO-mn bis (Allegato A). In ogni caso di interruzione o sospensione anche parziali delle prestazioni contrattuali, il contratto è risolto dalla Fondazione e il Fornitore risponde direttamente degli eventuali danni causati alla Fondazione o a terzi.

5. Qualora si verificassero contestazioni, di carattere stragiudiziale o giudiziale, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere all'atto della definizione della vertenza. La Fondazione, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, potrà sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al Fornitore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 del codice civile).

6. Il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 Legge n. 136/2010 e s.m.i. indicando in ogni operazione registrata il codice identificativo di gara (CIG): 7466581190. L'inadempimento degli obblighi di tracciabilità costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della medesima Legge, fatta comunque salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 6 della stessa.

7. Il Fornitore si obbliga ad utilizzare quali conti dedicati alla gestione dei movimenti finanziari relativi all'affidamento oggetto del presente contratto i seguenti conti correnti bancari dichiarati dal Fornitore medesimo, nonché ad operare su di essi esclusivamente tramite le persone delegate menzionate nella medesima nota, delle quali ha fornito generalità e codice fiscale:

- Unicredit S.p.a. - Codice IBAN: IT 93 E 02008 09432 000003194949;
- Unicredit S.p.a. - Codice IBAN: IT 25 F 02008 09432 000004823808;
- Intesa San Paolo S.p.a. - Codice IBAN: IT 94 N 03069 20407 000002952122.

8. Il Fornitore si impegna a comunicare alla Fondazione, entro 7 (sette) giorni, ogni eventuale variazione che dovesse intervenire in relazione ai dati dichiarati.

Articolo 9 - Responsabilità del Fornitore

1. Il Fornitore è l'unico responsabile dell'eshaustività delle prestazioni necessarie ad ottenere la buona riuscita del Servizio, inoltre si obbliga a dare immediata comunicazione alla Fondazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

Articolo 10 – Inadempienze e Penalità

1. Il Fornitore si obbliga ad eseguire il Servizio nelle modalità indicate nel contratto e negli allegati, senza alcuna interruzione o rinvio. Il ritardato e l'inesatto adempimento delle prestazioni contrattuali determinano l'applicazione delle penali di seguito indicate, previa contestazione dell'inadempimento con assegnazione del termine di 5 (cinque) giorni per la presentazione di giustificazioni/repliche.

2. Delle penali applicate è data comunicazione al Fornitore a mezzo posta elettronica certificata. L'importo di dette penali viene recuperato all'atto dell'emissione del mandato di pagamento della prima fattura utile.

3. La Fondazione, in presenza di inadempimenti del Fornitore o ricorrendo i presupposti di cui all'art. 103, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., potrà trattenere, in tutto o in parte, la garanzia ovvero compensare il credito con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo. In tale ultimo caso l'importo delle penali viene recuperato all'atto dell'emissione del mandato di pagamento della prima fattura utile.

4. Ai sensi dell'art. 113-bis, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la Fondazione si riserva l'applicazione di penali in misura variabile secondo quanto di seguito prescritto:

- per ciascun giorno di fermo macchina ulteriore rispetto alle 27 (ventisette) ore lavorative ammesse per la risoluzione del singolo guasto: penale pecuniaria in misura giornaliera pari all'1 (uno) per mille dell'importo contrattuale quadriennale relativo all'apparecchiatura guasta, al netto di IVA;
- per ciascun giorno lavorativo di fermo macchina ulteriore rispetto ai 10 (dieci) giorni lavorativi ammessi globalmente per ciascuna macchina in ciascun anno contrattuale: penale pecuniaria in misura giornaliera pari all'1 (uno) per mille dell'importo contrattuale quadriennale relativo all'apparecchiatura guasta, al netto di IVA;

5. Le due penali sopra descritte potranno cumularsi nel caso in cui si verificano entrambi gli eventi che le hanno determinate.

6. L'importo complessivo delle penali accumulate dal Fornitore nei confronti della Fondazione non potrà essere superiore al 10% dell'importo complessivo quadriennale contrattuale. Al raggiungimento di tale limite, la Fondazione procederà secondo quanto previsto dall'art. 108, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.

7. La richiesta e/o pagamento delle penali non esonera in nessun caso il Prestatore di servizi dall'adempimento delle obbligazioni rispetto alle quali si è reso inadempiente.

8. Il verificarsi, in un anno contrattuale, di un fermo macchina su una singola apparecchiatura superiore a 20 giorni lavorativi, deve considerarsi inadempienza contrattuale grave ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016,

9. L'applicazione delle penali non pregiudica il diritto della Fondazione di ottenere la prestazione, né di richiedere al Fornitore il risarcimento del maggior danno e, comunque, sia il rimborso dei costi sopportati dalla Fondazione a causa dell'inadempimento, compreso il maggior onere per il ricorso ad altro fornitore, sia il risarcimento delle sanzioni amministrative e pecuniarie dovute a ritardi/omissioni in cui la Fondazione dovesse incorrere, con l'incameramento della cauzione prestata.

10. Ove le inadempienze e le violazioni contrattuali dovessero ripetersi, la Fondazione potrà, a suo insindacabile giudizio, risolvere in ogni momento il contratto. In tal caso è corrisposto al Fornitore il corrispettivo contrattuale per i servizi regolarmente eseguiti fino al giorno della risoluzione, previa detrazione dell'importo delle penali applicate e delle necessarie maggiori spese che la Fondazione sarà costretta a sostenere a causa dell'anticipata risoluzione per fatto o colpa del Fornitore inadempiente.

11. Come già indicato, il presente contratto ricomprende i danneggiamenti da uso improprio delle apparecchiature nella misura massima del 10% del valore complessivo del contratto. Per gli stessi, in almeno il 90% dei casi, dovranno essere rispettati i seguenti livelli prestazionali, pena l'applicazione della relativa penale. Per il restante 10% dei casi non saranno applicabili i livelli prestazionali richiesti e di conseguenza, non saranno applicate penali. In questi casi le tempistiche di risoluzione saranno comunque condivise e concordate tra le parti.

12. L'applicazione eventuale di qualsiasi penale sarà sempre subordinata al previo procedimento in contraddittorio orale e scritto con il Fornitore.

13. Per il calcolo delle penali relative ai danneggiamenti da uso improprio non sarà conteggiato il tempo intercorrente tra la presentazione da parte del Fornitore del preventivo e l'autorizzazione dello stesso da parte della Fondazione.

Attività	Penale
Presentazione preventivo di spesa per riparazione oltre i 2 giorni solari e continuativi	0,75 per mille dell'importo quadriennale del contratto per ogni giorno di ritardo
Risoluzione degli interventi di manutenzione correttiva superiore ai 10 giorni solari e continuativi, ma entro i 20 giorni solari e continuativi	0,75 per mille dell'importo quadriennale del contratto per ogni giorno di ritardo
Risoluzione degli interventi di manutenzione correttiva superiore ai 20 giorni solari e continuativi, ma entro i 30 giorni solari e continuativi	1 per mille dell'importo quadriennale del contratto per ogni giorno di ritardo

14. Se entro 30 giorni solari e continuativi:

- la funzionalità dell'apparecchiatura non sia ripristinata;
- l'apparecchiatura non sia sostituita;
- non siano stati forniti adeguati elementi oggettivi riconosciuti dalla Fondazione che giustificano detto ritardo;

allora, si giudicherà il Fornitore gravemente inadempiente, e la Fondazione avrà diritto di risolvere il contratto e di ottenere il risarcimento dei danni.

Articolo 11 – Responsabilità per danni

1. Ogni responsabilità per quanto riguarda le caratteristiche del Servizio, nonché per gli eventuali inconvenienti e danni provocati a terzi - utenti/utilizzatori - resta a totale e completo carico del Fornitore, il quale, rendendosene garante nei confronti della Fondazione, è tenuto all'osservanza di tutte le norme di legge, regolamentari, prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché di quelle che dovessero essere emanate in corso di validità dell'affidamento.
2. Ferme restando le responsabilità di cui al precedente comma, il Fornitore risponde pienamente sia dei danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale del Fornitore medesimo nell'esecuzione del contratto, sia dei danni causati a terzi e alla Fondazione, nonché a cose, di proprietà della medesima o di terzi, presenti ovvero pertinenti agli edifici ed ai loro impianti, attrezzature ed arredi tutti derivanti da omissioni, negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di prescrizioni di leggi o di prescrizioni contrattuali o fornite dalla Fondazione durante l'esecuzione del Servizio ed imputabili al Fornitore o ai suoi dipendenti o a persone della cui attività la stessa si avvalga a qualsiasi titolo, obbligandosi a tenere indenne la Fondazione da qualsiasi responsabilità, pretesa e molestia.
3. Il Fornitore è tenuto al risarcimento di tutti i danni descritti ai precedenti commi senza eccezione e per l'intera vigenza contrattuale, fatta salva l'applicazione delle penali o l'eventuale risoluzione del contratto, tenendo indenne la Fondazione da qualsiasi responsabilità o da qualsivoglia rivalsa/pretesa anche da parte del personale del Fornitore medesimo.
4. I danni arrecati dal Fornitore in esecuzione della fornitura vengono contestati per iscritto al Fornitore stesso con fissazione di un termine breve per le controdeduzioni. Qualora le giustificazioni non vengano accolte dalla Fondazione ovvero non vengano presentate, ed il Fornitore non abbia provveduto al risarcimento anche mediante polizza assicurativa ovvero al ripristino totale nel termine fissato, la Fondazione provvede direttamente a trattenere il corrispondente importo sulla fattura di prima scadenza ovvero sul deposito cauzionale definitivo.
5. Il limite massimo di responsabilità del Fornitore in dipendenza o in relazione al presente contratto è pari al valore dell'importo del medesimo.
6. In ogni caso, il Fornitore non sarà ritenuto responsabile per danni derivanti da specifiche o materiali forniti dalla Fondazione o dai suoi dipendenti o incaricati, da condizioni di impiego anormali nelle pertinenze della Fondazione, dalla mancata osservanza delle limitazioni d'uso ed istruzioni scritte o orali del Fornitore e dall'impiego non conforme o manipolazione o riparazione senza il consenso del Fornitore.

Articolo 12 – Copertura assicurativa

1. Il Fornitore deve essere in possesso di idonea polizza assicurativa con massimali adeguati a garantire la copertura del rischio da responsabilità civile del Fornitore medesimo in ordine allo svolgimento di tutte le prestazioni/attività di cui all'affidamento oggetto del contratto.
2. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia delle coperture assicurative di cui al presente articolo è condizione essenziale per lo svolgimento dell'appalto e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare, in qualsiasi momento, la copertura assicurativa, il contratto potrà essere risolto

dalla Fondazione con conseguente ritenzione della garanzia definitiva prestata e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno.

Articolo 13 – Cessione di credito e di contratto

1. La cessione dei crediti maturati dal Fornitore a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni è soggetta alle disposizioni di cui all'art. 106, comma 13, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e della "Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, degli IRCCS Pubblici, dell'Azienda Ares 118 e della Fondazione Policlinico Tor Vergata", di cui al DCA n. U00308 del 3 luglio 2015, così come modificato dal successivo Decreto del Commissario ad Acta n. U00032 del 30 gennaio 2017.

2. In caso di cessione dei crediti, nel relativo contratto devono essere previsti a carico del cessionario i seguenti obblighi: indicare il CIG dell'appalto e anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato; osservare gli obblighi di tracciabilità in ordine ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, utilizzando un conto corrente dedicato.

3. La cessione del contratto è vietata, a pena di nullità delle cessioni stesse, ai sensi dell'art. 105, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Resta fermo quanto previsto dall'art. 106, comma 1 lett. d), D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in caso di modifiche soggettive.

Articolo 14 – Subappalto

1. Il subappalto è concesso esclusivamente nei termini e modalità previsti dall'art 105 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.

Articolo 15 – Clausole risolutive espresse

1. Ferme restando le cause di risoluzione del contratto previste dall'art. 108 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la Fondazione ha facoltà di dichiarare risolto il contratto ai sensi dell'art. 1456 codice civile, dandone comunicazione al Fornitore, senza necessità di intervento dei competenti organi giudiziari, nei seguenti casi, oltre che in quelli già previsti negli altri articoli del presente contratto:

a) qualora si verificano gravi disservizi e/o inadempimenti agli obblighi stabiliti nel presente contratto e nei documenti contrattuali e/o inosservanza delle indicazioni fornite dal Direttore dell'esecuzione del contratto di tipo grave e/o continuativo e reiterato che abbiano dato luogo all'applicazione delle penalità di cui al precedente art. 10;

b) interruzione o sospensione anche parziali delle prestazioni da parte del Fornitore, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 107 D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;

c) inadempimento degli obblighi di natura contrattuale, previdenziale, assistenziale e assicurativa nei confronti dei lavoratori, nonché delle norme in materia di collocamento obbligatorio ed in materia di sicurezza sul lavoro;

d) accertata grave violazione, da parte degli operatori impiegati nell'esecuzione dell'appalto, degli obblighi di condotta di cui al D.P.R. n. 62/2013 ("Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165") e di cui al

“Codice di comportamento etico e giuridico” della Fondazione;

- e) mancata reintegrazione della garanzia definitiva eventualmente escussa;
- f) inadempimento dell’obbligo di copertura assicurativa;
- g) applicazione di penali per un ammontare uguale o superiore al 10% (dieci per cento) del valore del contratto Iva esclusa;
- h) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
- i) subappalto non autorizzato;
- j) cessazione dell’attività, fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, o procedimento in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni. In caso di fallimento il contratto si intende risolto dal giorno precedente a quello della pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento e la Fondazione conserva verso il fallimento piene ed intere le sue ragioni di credito e di indennizzo spettanti per qualsiasi titolo nonché per l’anticipata risoluzione;
- k) perdita dei requisiti soggettivi per l’esercizio delle attività, ivi comprese le autorizzazioni, attestazioni e/o abilitazioni richieste per l’esecuzione del servizio di cui al presente affidamento, nonché accertamento dell’insussistenza in capo al Fornitore e/o al subappaltatore di requisiti di cui al D.Lgs. n. 50/2016;
- l) inadempimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010.

2. Il mancato esercizio da parte della Fondazione della facoltà di dichiarare risolto il contratto non comporta in alcun modo rinuncia ad una pretesa risarcitoria, né a proporre domanda di risoluzione in via ordinaria.

3. Nell’ipotesi di risoluzione contrattuale, la Fondazione, oltre all’applicazione delle penalità previste, procede ad escussione della garanzia definitiva, nonché a rivalersi su eventuali esposizioni creditorie del Fornitore nei confronti della Fondazione per l’escussione di tutti i danni diretti ed indiretti che la Fondazione dovesse comunque sopportare per il rimanente periodo contrattuale, ivi compreso il maggior onere, rispetto a quello convenuto, per il ricorso ad altro fornitore, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

4. Resta comunque salvo il diritto della Fondazione, oltre ed in aggiunta all’applicazione delle penalità previste, di procedere all’acquisizione presso terzi dei servizi necessari, a danno del Fornitore inadempiente, anche nel caso in cui l’inadempimento non dia luogo alla risoluzione del contratto, restando in ogni caso a carico del Fornitore inadempiente la differenza per l’eventuale maggior prezzo rispetto a quello oggetto di affidamento, nonché ogni altro onere o danno comunque derivante alla Fondazione a causa di tale inadempienza.

5. L’esecuzione in danno non esime il Fornitore dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

6. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del contratto saranno oggetto di segnalazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione e potranno essere valutati agli effetti dell’art. 80, comma 5 lett. c), D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Articolo 16 – Garanzia definitiva

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 103 D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., il Fornitore ha costituito garanzia definitiva a favore della Fondazione. Detta garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della Fondazione.
2. La Fondazione, in presenza di inadempimenti del Fornitore o ricorrendo i presupposti di cui all'art. 103, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., potrà trattenere, in tutto o in parte, la garanzia, previa contestazione dell'inadempimento.

Articolo 17 – Modifiche del contratto durante il periodo di efficacia

1. Le modifiche, nonché le varianti, del contratto saranno autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento.
2. Il contratto potrà essere modificato senza una nuova procedura di affidamento nei casi di cui all'art. 106 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e nel rispetto dei limiti previsti dal medesimo articolo.
3. Ai sensi dell'art. 106, comma 12, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la Fondazione, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, potrà imporre al Fornitore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel presente contratto. In tal caso il Fornitore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Articolo 18 - Adempimenti in Materia di Sicurezza e Tutela della Salute dei Lavoratori

1. Le parti si attengono a tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e al D.Lgs. n. 230/1995 e s.m.i.
2. La Fondazione ha fornito un documento contenente informazioni dettagliate sui rischi specifici esistenti nei propri ambienti e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, nonché il "Documento di coordinamento delle misure di radioprotezione" di cui all'art. 65 comma 2 del D. Lgs. 17 marzo 1995 n. 230 per ciò che concerne l'obbligo di informazione sui rischi derivanti dall'esposizione a radiazioni ionizzanti.
3. Le parti si uniformano al Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) trasmesso con Documento n. 17926/2017 – Pratica n. 18142, elaborato a norma dell'art 26, comma 3, del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e confermato con Documento n. 15887/2018 – Pratica n. 14033 (Allegato B), con riferimento all'attuazione del processo di cooperazione tra il Fornitore e la Fondazione nella predisposizione di misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro, incidenti sull'attività lavorativa oggetto d'appalto.
4. Gli oneri aziendali della sicurezza su base annuale, in relazione all'appalto di cui al presente contratto, come specificamente indicato dal Fornitore, ai sensi dell'art. 26, comma 5, del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., nella nota in atti prot. n. 0020951/2018, ammontano a:
- € 2.549,89 anno 2018;

- € 2.790,76 anno 2019;
- € 2.790,76 anno 2020;
- € 2.790,76 anno 2021.

5. È onere del Fornitore elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all'esercizio della propria attività, il Documento di Valutazione dei Rischi, e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi alle proprie attività.

Articolo 19 – Protezione dei dati personali

1. Le informazioni e i dati personali che in qualsiasi modo il Fornitore dovesse acquisire in virtù del presente contratto sono oggetto di trattamento nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e dei principi generali di liceità, correttezza e trasparenza. Il trattamento dei dati personali in parola è effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati nonché in formato cartaceo e avviene esclusivamente ai fini della corretta e completa gestione del contratto.

2. Il Fornitore, nell'esecuzione del contratto, può avvalersi di terze parti ubicate all'interno di Paesi appartenenti all'Unione Europea, che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative capaci di soddisfare i requisiti richiesti dalla normativa di settore e tutelare i diritti degli interessati. In tali casi provvede, laddove necessario, a nominare le stesse quali "Responsabile del trattamento" ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679, prima di far loro intraprendere qualsiasi trattamento originato dal presente contratto.

3. I dati oggetto di trattamento per le finalità di cui al presente contratto sono conservati per tutta la durata del rapporto contrattuale e, successivamente, per il tempo strettamente necessario all'espletamento degli adempimenti previsti per legge, decorsi i quali gli stessi verranno distrutti ovvero resi anonimi e utilizzati per sole finalità statistiche. I dati stessi, fatti salvi eventuali obblighi di legge, non possono essere diffusi o comunicati a soggetti diversi dal Titolare, dai Responsabili e dagli incaricati ovvero, in applicazione delle vigenti disposizioni normative, da Autorità Pubbliche o Pubbliche Amministrazioni.

4. È garantito all'interessato l'esercizio, sui propri dati, dei diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del del Regolamento (UE) 2016/679, fra i quali in particolare quello di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati nei casi previsti dalle norme.

5. Le parti provvedono ciascuna per quanto di competenza a porre in essere gli adempimenti richiesti dalla vigente normativa in tema di trattamento dei dati personali per quanto riguarda la figura dell'amministratore di sistema, ove applicabile.

Articolo 20 – Foro competente

1. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 133, comma 1 lett. e), D.Lgs. n. 104/2010, per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla validità, efficacia, esecuzione, risoluzione e/o interpretazione del contratto è competente esclusivamente il Foro di Roma.

Articolo 21 – Spese di contratto

1. Tutte le spese di bollo, registro, e copia inerenti al presente contratto sono a carico del Fornitore.
2. Il contratto è redatto in unico originale informatico, è soggetto ad imposta di bollo per l'importo di € 45,00 (quarantacinque/00) ai sensi del D.M. 22/02/2007, ed è sottoposto a registrazione con procedura telematica a tasso fisso, con oneri a carico del Fornitore. Le imposte di bollo e di registrazione sono versate con modalità telematica mediante il Modello Unico Informatico.

Articolo 22 – Clausola anti pantouflage

1. Con riferimento all'art. 53, comma 16-ter, D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., il Fornitore, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi a soggetti il cui rapporto di lavoro presso pubbliche amministrazioni sia cessato da meno di tre anni rispetto alla stipulazione di tali contratti o al conferimento degli incarichi ed abbia comportato lo svolgimento, negli ultimi tre anni di servizio, di poteri autoritativi o negoziali nei confronti del Fornitore medesimo.

Articolo 23 - Rinvio

1. Per quanto non contemplato nel presente contratto ed a completamento del medesimo, si fa espresso riferimento a quanto previsto dal Codice Civile e alla legislazione vigente in materia di appalti.

Articolo 24 - Codice Etico e di comportamento

1. Il Fornitore e gli eventuali subcontraenti dello stesso, ivi compresi i loro dipendenti, collaboratori e consulenti, sono tenuti al rispetto delle disposizioni e delle regole del Codice Etico e di comportamento adottato dal Policlinico Tor Vergata e pubblicato sul sito www.ptvonline.it.
2. Il Fornitore dichiara, con la sottoscrizione del presente contratto, di avere preso piena e completa visione e conoscenza del contenuto del predetto documento. In caso di inadempimento degli obblighi di cui sopra, la Fondazione ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, fermo restando il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.

Articolo 25 – Allegati

1. Sono materialmente allegati al contratto, quali parti integranti e sostanziali, i seguenti atti/documenti:
 - Allegato A: Offerta Tecnico Economica n. 18-215-ITO-mn bis del 23/03/2018, in atti prot. n. 0006928 del 28/03/2018;
 - Allegato B: Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) di cui a Documento n. 17926/2017 – Pratica n. 18142, unitamente a Documento di conferma n. 15887/2018 – Pratica n. 14033.
2. Si intendono allegati al contratto, parti integranti e sostanziali anche se non materialmente collazionati al medesimo, i seguenti documenti:
 - “Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, degli IRCCS Pubblici, dell'Azienda Ares 118 e della Fondazione Policlinico Tor Vergata”, di cui al DCA n. U00308 del 3 luglio 2015, così come modificato dal successivo Decreto del Commissario ad Acta n. U00032 del 30 gennaio 2017;

- Documento di Informazione sui Rischi Specifici della Fondazione - DIRS rev. 6_22/09/2014;
- Documento di coordinamento delle misure di radioprotezione, rev. 2_18/09/2014.

Richiesto io Ufficiale Rogante della Fondazione ho ricevuto il presente atto redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su n. 17 pagine a video, di cui interamente scritte n. 16 e la n. 17 per n. 12 righe, firme escluse, e omessa la lettura degli allegati per espressa volontà delle parti, ricorrendo le condizioni di legge, ne ho data lettura alle parti le quali lo approvano e sottoscrivono in mia presenza, previo accertamento delle identità personali, con apposizione di firma autografa da parte del Legale Rappresentante del Fornitore, acquisita digitalmente e autenticata dal sottoscritto Ufficiale Rogante ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., e con apposizione di firma digitale da parte del Legale Rappresentante della Fondazione ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. di seguito verificata a mia cura ai sensi dell'art. 14 del D.P.C.M. 22/02/2013. In presenza delle parti io Ufficiale Rogante ho firmato il presente documento informatico con firma digitale.

Per il Fornitore GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.p.A.

Il Procuratore Speciale Nicole Giampetruzzi

Per la FONDAZIONE PTV POLICLINICO TOR VERGATA

Firmato Il Legale Rappresentante Direttore Generale Tiziana Frittelli

Il Fornitore dichiara di avere perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti richiamati nel presente contratto e di accettare incondizionatamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del codice civile, tutte le norme, patti e condizioni previsti negli articoli di seguito indicati e contenuti nel contratto, ferma restando la inderogabilità delle norme contenute, per quanto non previsto, nelle disposizioni del codice civile e delle leggi vigenti in materia se e in quanto compatibili: art. 3 – Durata del contratto; art. 5 – Caratteristiche e Descrizione del Servizio; art. 6 – Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali; art. 7 – Corrispettivi contrattuali; art. 8 – Fatturazione e pagamenti; art. 9 – Responsabilità del Fornitore; art. 10 – Inadempienze e penalità; art. 11 – Responsabilità per danni; art. 12 – Copertura assicurativa; art. 15 – Clausole risolutive espresse; Art. 19 - Trattamento dati personali; art. 20 – Foro competente; art. 21 – Spese di contratto; art. 24 - Codice Etico e di comportamento.

Per il Fornitore GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.p.A.

Il Procuratore Speciale Nicole Giampetruzzi

Firmato L'Ufficiale Rogante Giorgia Levante

GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.p.A.
Via Galeno, 36 - 20126 Milano
Nicole Giampetruzzi

GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.p.A.
Via Galeno, 36 - 20126 Milano
Giorgia Levante

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate.

Allegato A
HPP



GE Healthcare

Via Galeno 36
20126 Milano
Italia

T +39 02 26001111
F +39 02 26001199

Spett.le
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO TOR VERGATA
VIALE OXFORD, 81
00133 ROMA

Fondazione PTV
Prot. Ingresso N. 0006928/2018
Del 28/03/2018



0 0 0 6 9 2 8 / 2 0 1 8

NS. PROT. 18-215-ITO-mn bis

Milano, 23 marzo 2018

**OGGETTO: PROPOSTA CONTRATTO PONTE DI ASSISTENZA TECNICA SU APPARECCHIATURE GE DI ALTA
TECNOLOGIA INSTALLATE C/O IL POLICLINICO TOR VERGATA DI ROMA – SUCCESSIVA OFFERTA
MIGLIORATIVA**

Facendo seguito alla Vs. richiesta di sconto del 21/03/2018 sul canone annuale del contratto di manutenzione in oggetto, con la presente siamo a comunicare che, in virtù degli ottimi rapporti di fiducia e collaborazione intercorrenti, siamo a riservarVi un'ulteriore miglioria economica rispetto a quanto già riportato nella nostra comunicazione PROT. 18-215-ITO-mn del 01/03/2018, a fronte di un contratto di manutenzione almeno quadriennale per il periodo 01/01/2018 - 31/12/2021.

Si riporta di seguito l'offerta migliorativa proposta:

- ✓ Canone annuale di manutenzione apparecchiature scontato pari a € 635.006,33/anno (seicentotrentacinquemilasei/33) oltre IVA;
- ✓ Opzioni aggiuntive specifiche per apparecchiatura: € 85.882,50/anno (ottantacinquemilaottocentoottantadue/50) oltre IVA.

Per semplicità di lettura riportiamo di seguito i relativi prospetti contrattuali comprensivi delle opzioni di aggiornamento tecnologico e progettuali allegati alla presente scontati.

Sicuri che apprezzerete il nostro intento di mantenere un rapporto di collaborazione e reciproca stima e nell'assicurarVi che da parte nostra è stata prestata la massima attenzione nei Vostri confronti, restiamo a Vostra disposizione per ogni eventuale chiarimento.

GE Medical Systems Italia S.p.A.

GE Medical Systems Italia S.p.A.

Sara Chicca
Procuratore

Sara Chicca

GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.p.A.
Via Galeno, 36 20126 Milano

GE Medical Systems Italia S.p.A.
Società con socio unico, Capitale € 5.000.000 i.v.
Sede Legale: Via Galeno 36, 20126 Milano
CF e Registro Imprese Milano 93027710016 REA 1689710 P.IVA 03663500969
Società soggetta a direzione e coordinamento di General Electric Company

OFFERTA MIGLIORATIVA PER LA QUOTA DI MANUTENZIONE 23/03/2018

A) MANUTENZIONE APPARECCHIATURE QUADRIENNALE

Sistema	Descrizione	Data inizio servizio	Data fine servizio	Canone annuo manutenzione dovuta (I.V.A. escl.)	Importo quadriennale (I.V.A. escl.)	Note
A5333009	MILLENNIUM VG 3/3"	1-gen-2018	31-dic-2021	€ 20.330,67	€ 81.322,66	
A5333021	CT LIGHTSPEED 16 (tac 0) radioterapia	1-gen-2018	31-dic-2021	€ 28.215,00	€ 112.860,00	Contratto con franchigia sui tubi radiogeni e un limite di 1000 pazienti /anno
A5333023	DEC 6800 MINVIEW	1-gen-2018	31-dic-2021	€ 10.225,99	€ 40.903,96	
A5333029	VCT64 SLICE NPI (reparto)	1-gen-2018	31-dic-2021	€ 98.752,50	€ 395.010,00	
A5333031	SENO 21000 - NEPHYTS	1-gen-2018	31-dic-2021	€ 23.512,50	€ 94.050,00	Contratto con franchigia sui tubi radiogeni
A5333035	INNOVA 3100C	1-gen-2018	31-dic-2021	€ 48.256,94	€ 193.027,77	
A5333036	INNOVA 2100	1-gen-2018	31-dic-2021	€ 48.256,94	€ 193.027,77	
A5333037	INNOVA 2100	1-gen-2018	31-dic-2021	€ 48.256,94	€ 193.027,77	
A5333038	A.W.4.3	1-gen-2018	31-dic-2021	€ 4.112,36	€ 16.449,42	apparecchiatura in fine vita
A5333039	CENTRICITY CA1000	1-gen-2018	31-dic-2021	€ 4.112,36	€ 16.449,42	
A5333040	CENTRICITY CA1000	1-gen-2018	31-dic-2021	€ 4.112,36	€ 16.449,42	
A5333045	ADVANTAGE WIN. 4,7	1-gen-2018	31-dic-2021	€ -	€ -	
A5333046	VCT XTE dea	1-gen-2018	31-dic-2021	€ 98.752,50	€ 395.010,00	
A5333047	ADVANTAGE WINDOWS	1-gen-2018	31-dic-2021	€ -	€ -	
A5333048	IDXA	1-gen-2018	31-dic-2021	€ 9.405,00	€ 37.620,00	Contratto con franchigia sui tubi radiogeni
A5333050	IDXA	1-gen-2018	31-dic-2021	€ 9.405,00	€ 37.620,00	
A5333053	UPS 20KVA	1-gen-2018	31-dic-2021	€ -	€ -	
A5333054	UPS 20KVA	1-gen-2018	31-dic-2021	€ -	€ -	
A5333055	UPS 20KVA	1-gen-2018	31-dic-2021	€ -	€ -	
A5333063	AW 4.5 S/W UPG	1-gen-2018	31-dic-2021	€ 4.112,36	€ 16.449,42	
A5333064	SENO ADV W/LCD	1-gen-2018	31-dic-2021	€ -	€ -	
A5333058	SENO ESSENTIAL	1-gen-2018	31-dic-2021	€ 23.512,50	€ 94.050,00	Contratto con franchigia sui tubi radiogeni
A5333059	ICI	1-gen-2018	31-dic-2021	€ -	€ -	
A5333056	PET VCT	1-gen-2018	31-dic-2021	€ 84.645,00	€ 338.580,00	
A5333057	A.W.4.6	1-gen-2018	31-dic-2021	€ -	€ -	
A5333077	DISCOVERY D630	30-nov-2018	31-dic-2021	€ 21.866,63	€ 67.516,95	
A5333078	REVOLUTION EVO	26-set-2018	31-dic-2021	€ 45.162,81	€ 147.490,60	
A5333079	A.W.4.7	26-set-2018	31-dic-2021	€ -	€ -	
Totale A				€ 635.006,34	€ 2.486.915,16	

GE Medical Systems Italia S.p.A.

Sara Chioca
Procuratore*Chioca*GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.p.A.
Via Galeno, 36 - 20126 Milano

OFFERTA MIGLIORATIVA 23/03/2018

B) AGGIORNAMENTO APPARECCHIATURE DI EMODINAMICA

Sistema	Descrizione	Data inizio servizio	Data fine servizio	Canone annuo Opzioni Contratto	Importo quadrimestrale (I.V.A. escl.)	Nota
AS333038	A.W.4.3	1-gen-2018	31-dic-2021	€ 10.395,00	€ 41.580,00	aggiornamento AW sia hardware che software allo stato dell'arte
Totale B				€ 10.395,00	€ 41.580,00	

C) AGGIORNAMENTO BMD

Sistema	Descrizione	Data inizio servizio	Data fine servizio	Canone annuo Opzioni Contratto	Importo quadrimestrale (I.V.A. escl.)	Nota
AS333048	DXA (Ortopedia)	1-gen-2018	31-dic-2021	€ 4.455,00	€ 17.820,00	aggiornamento hardware e software del PC con opzione TBS e sw per le protesi di ginocchio e opzione AFF per le fratture atipiche di femore
Totale C				€ 4.455,00	€ 17.820,00	

D) SISTEMA DI GESTIONE DELLA DOSE RADIOGENA IN CONFORMITA ALLA NORMATIVA EURATOM 59/2013

Sistema	Descrizione	Data inizio servizio	Data fine servizio	Canone annuo Opzioni Contratto	Importo quadrimestrale (I.V.A. escl.)	Nota
n.15	Licenze DoseWatch da installare su sistemi da Voi indicati	1-gen-2018	31-dic-2021	€ 9.900,00	€ 39.600,00	estensione del sistema di gestione della dose radiogena alle apparecchiature di radiologia digitale
n.02	Licenze DoseWatch da installare su sistemi da Voi indicati	1-gen-2018	31-dic-2021	€ -	€ -	
Totale D				€ 9.900,00	€ 39.600,00	

E) AGGIORNAMENTO VCT RADIOLOGIA

Sistema	Descrizione	Data inizio servizio	Data fine servizio	Canone annuo Opzioni Contratto	Importo quadrimestrale (I.V.A. escl.)	Nota
AS333029	VCT64 SLICE NPI (reparto)	1-gen-2018	31-dic-2021	€ 12.375,00	€ 49.500,00	aggiornamento sia hardware che software con il nuovo pacchetto cardiologico avanzato Freeze
Totale E				€ 12.375,00	€ 49.500,00	

F) OPZIONI PER VCT DEA

Sistema	Descrizione	Data inizio servizio	Data fine servizio	Canone annuo Opzioni Contratto	Importo quadrimestrale (I.V.A. escl.)	Nota
AS333046	VCT XTE dea	1-gen-2018	31-dic-2021	€ 11.137,50	€ 44.550,00	aggiornamento console acquisizione
AS333046	VCT XTE dea	1-gen-2018	31-dic-2021	€ 37.620,00	€ 150.480,00	Servizio di reperibilità per le giornate del sabato e domenica
Totale F				€ 48.757,50	€ 195.030,00	

Totale B+C+D+E+F

€ 85.882,50 € 343.530,00

GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.p.A.
Sara Chessa Galano, 36 - 20126 Milano
Produttore

Cognome..... **CHICCA**.....
 Nome..... **SARA**.....
 nato il **11-01-1970**.....
 (atto n. **430** **I. S.** **A**)
 e **LIVCCA** (.....)
 Cittadinanza..... **ITALIANA**.....
 Residenza..... **CERNUSCO SUL NAVIGLIO**.....
 Via..... **VIA DON STURGO, 6/R**.....
 Stato civile..... **Cgt. ANGIOLI**.....
 Professione..... **IMPREGATA**.....

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura..... **1,65**.....
 Capelli..... **CASTANI**.....
 Occhi..... **GRIGI**.....
 Segni particolari.....



Firma del titolare..... *S. Chicca*
CERNUSCO SUL NAVIGLIO 08-04-2013

Impronta del dito indice sinistro..... *[Signature]*
PR. SINDACO



SCADE il **11-03-2024**



Dir. C. J. **16**
 Dir. Segreteria **B.0,26**

AU 1169762



1978-04 DCV-ROM

REPUBBLICA ITALIANA



COMUNE DI
CERNUSCO SUL NAVIGLIO

CARTA D'IDENTITA'
N° AU 1169762
 DI

CHICCA
SARA



GE Healthcare

Via Galeno 36
20126 Milano
Italia

T +39 02 26001111
F +39 02 26001199

Milano, 23/03/2018

CONTRATTO no. 841J27

CLIENTE: FONDAZIONE PTV POLICLINICO TOR VERGATA

Oggetto: Proposta di contratto di assistenza tecnica

Gentile Cliente,

a seguito di attenta analisi dei Vostri carichi di lavoro e delle Vostre esigenze, riteniamo corretto proporVi una piattaforma contrattuale HARMONY per i servizi di assistenza sulle Vostre apparecchiature di Imaging Digitale e una piattaforma LIGHT per le apparecchiature Ecografiche

Potrà godere dei seguenti servizi e benefici:

- dal punto di vista della **Sicurezza**, le visite manutentive effettuate dai tecnici GEMSI, nonché, l'implementazione di tutte le modifiche imposte e consigliate dal produttore, (FMI) Vi garantiranno piena adempienza alle normative vigenti e assoluta garanzia di tutela della sicurezza di pazienti ed operatori;
- dal punto di vista dell'**operatività delle Vostre apparecchiature**, avrete a disposizione una potente infrastruttura logistica e un team di tecnici di grande esperienza e professionalità che con strumenti di connessione remota Insite e visite correttive garantiranno una corretta funzionalità delle Vostre apparecchiature. A seconda del tipo di contratto potrete, inoltre, beneficiare della copertura completa delle parti di ricambio standard e della copertura parziale o totale delle parti di ricambio speciali.
- in funzione, inoltre, delle opzioni selezionate alle Condizioni Particolari, potrete avvalervi di programmi finanziari specifici per aggiornare i Vostri sistemi, richiedere strumenti di connessione remota avanzata come iCenter e iLinQ, strumenti di diagnosi remota predittiva come Onwatch, e/o giorni di aggiornamento clinico sulle tematiche che riterrete più critiche per il Vostro staff;

Quand'anche la nostra proposta non fosse di Vostro gradimento, Vi preghiamo di volerci comunicare per iscritto le Vostre decisioni in merito entro e non oltre il **31 Gennaio 2018**. Trascorso tale termine, la presente si intende annullata salvo che si sia convenuta una proroga scritta che verrà comunque a cessare a fine anno; resta inteso che le visite preventive previste nel periodo compreso tra l'inizio dell'anno e l'accettazione della proposta non verranno recuperate nel periodo rimanente e non daranno diritto ad alcuna riduzione del canone di manutenzione. In attesa o in assenza della sottoscrizione del contratto, potrete ovviamente richiedere tramite comunicazione scritta al Service Center interventi tecnici che vi verranno fatturati alle tariffe e condizioni al momento in vigore.

Vi invitiamo infine a voler conservare una copia delle condizioni generali di detto contratto, poiché a fronte di un rinnovo contrattuale che non preveda un cambiamento della piattaforma scelta, dette condizioni rimarranno invariate e pertanto ci limiteremo a inviarVi, per presa visione e firma, solo le Condizioni Particolari e i relativi allegati.

Distinti saluti

GE Medical Systems Italia S.p.A.

Stefania Lovisatti - Legale Rappresentante

Per informazioni relative all'Assistenza Tecnica potete contattare il responsabile di zona: **Ciro Bottino (348-1316430)**
Per informazioni Commercial Services potete contattare il responsabile di zona: **Nicole Giampetruzzi (340-5762930)**

GE Medical Systems Italia S.p.A.
Società con socio unico, Capitale € 5.000.000 I.v.
Sede Legale: Via Galeno 36, 20126 Milano
CF e Registro Imprese Milano 93027710016 REA 1689710 P.IVA 03663500969
Società soggetta a direzione e coordinamento di General Electric Company

1

GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.p.A.
Via Galeno, 36 - 20126 Milano



CONTRATTO SERVIZI Condizioni particolari

Tra: **FONDAZIONE PTV POLICLINICO TOR VERGATA** (di seguito, il "Cliente");

Indirizzo: **VIA OXFORD N. 81**

C.A.P.: **133.0 Città ROMA**

Telefono

Rappresentato da:

Qualifica:

Codice Cliente:

e:

La società **GE Medical Systems Italia SpA** (di seguito, "GEMSI")

Indirizzo: **Via Galeno 36**

C.A.P.: **20126 Città Milano**

Telefono **02.2600.1111**

Rappresentato da:

Qualifica:

GEMSI e il Cliente (di seguito, individualmente la "Parte" e collettivamente le "Parti") concordano quanto segue: GEMSI, con il presente atto, si impegna a fornire al Cliente, con le modalità descritte nelle Condizioni Generali per le sole Apparecchiature dell'elenco sottostante, i servizi di manutenzione previsti dal tipo di contratto scelto e indicato in suddetto elenco ed esplicitati nella "legenda contratti".

Contratto/i n. : **841127**

Codice Cliente: **2032937X**

Data Inizio Contratto-Data Fine Contratto: **Vedi Allegato "ELENCO APPARECCHIATURE"**

Canone Totale: **€2.830.445,16 oltre iva**

Modalità di Fatturazione: Fatturazione semestrale posticipata.

Condizioni di Pagamento: si vedano le Condizioni Generali (Articolo 4).

Per il Prezzo dei Servizi Aggiuntivi si veda il Listino Tariffa Oraria in vigore sino al 31.12.2017 (Allegato 1)

il compenso annuale pattuito, per i servizi oggetto del presente contratto, sarà automaticamente adeguato in base all'indice dei prezzi al consumo pubblicato dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT)

Il presente contratto è effettivo dalla data indicata nell' "Elenco Apparecchiature" come "data inizio servizio" e rimane in vigore fino alla data ivi indicata come "data fine servizio"; potrà essere espressamente rinnovato per iscritto e di comune accordo alla scadenza del medesimo.



ELENCO DELLE APPARECCHIATURE COPERTE DAL CONTRATTO E DETTAGLIO DEI PREZZI

PROPOSTA DI RINNOVO QUADRIENNALE							
A) MANUTENZIONE APPARECCHIATURE QUADRIENNALE							
Sistema	Descrizione	Canone annuo manutenzione dovuta (I.V.A. escl.)	Canone annuo Opzioni Contratto	Data inizio servizio	Data fine servizio	Importo quadriennale (I.V.A. escl.)	Nota
AS333019	MILLENNIUM VG 3/g	€ 20.330,67		1-gen-2018	31-dic-2021	€ 81.322,66	
AS333021	CT LIGHTSPEED 16 (tac 0) radiote rapia	€ 28.215,00		1-gen-2018	31-dic-2021	€ 112.860,00	Contratto con franchigia sui tubi radiogeni e un limite di 1000 pazienti /anno
AS333023	OEC 6800 MINIVIEW	€ 10.225,99		1-gen-2018	31-dic-2021	€ 40.903,96	
AS333029	VCT64 SLICE NPI (reparto)	€ 98.752,50	€ 12.375,00	1-gen-2018	31-dic-2021	€ 444.510,00	aggiornamento sia hardware che software con il nuovo pacchetto cardiologico avanzato Freeze
AS333031	SENO 21000 - NEPTYS	€ 23.512,50		1-gen-2018	31-dic-2021	€ 94.050,00	Contratto con franchigia sui tubi radiogeni
AS333035	INNOVA 3100C	€ 48.256,94		1-gen-2018	31-dic-2021	€ 193.027,77	
AS333036	INNOVA 2100	€ 48.256,94		1-gen-2018	31-dic-2021	€ 193.027,77	
AS333037	INNOVA 2100	€ 48.256,94		1-gen-2018	31-dic-2021	€ 193.027,77	
AS333038	A.W.4.3	€ 4.112,36	€ 10.395,00	1-gen-2018	31-dic-2021	€ 58.029,42	aggiornamento AW sia hardware che software allo stato dell'arte
AS333039	CENTRICITY CA1000	€ 4.112,36		1-gen-2018	31-dic-2021	€ 16.449,42	
AS333040	CENTRICITY CA1000	€ 4.112,36		1-gen-2018	31-dic-2021	€ 16.449,42	
AS333045	ADVANTAGE WIN. 4.7	€ -		1-gen-2018	31-dic-2021	€ -	
AS333046	VCT XTE dea	€ 98.752,50	€ 11.137,50	1-gen-2018	31-dic-2021	€ 439.560,00	aggiornamento console acquisizione
AS333046	VCT XTE dea	€ -	€ 37.620,00	1-gen-2018	31-dic-2021	€ 150.480,00	Servizio di reperibilità per le chiamate del sabato e domenica
AS333047	ADVANTAGE WINDOWS 4.7	€ -		1-gen-2018	31-dic-2021	€ -	
AS333048	IOXA	€ 9.405,00	€ 4.455,00	1-gen-2018	31-dic-2021	€ 55.440,00	Contratto con franchigia sui tubi radiogeni
AS333050	IOXA	€ 9.405,00		1-gen-2018	31-dic-2021	€ 37.620,00	
AS333053	UPS 20KVA	€ -		1-gen-2018	31-dic-2021	€ -	
AS333054	UPS 20KVA	€ -		1-gen-2018	31-dic-2021	€ -	
AS333055	UPS 20KVA	€ -		1-gen-2018	31-dic-2021	€ -	
AS333063	AW 4.5 S/W UPG	€ 4.112,36		1-gen-2018	31-dic-2021	€ 16.449,42	
AS333064	SENO ADV W/LCD	€ -		1-gen-2018	31-dic-2021	€ -	
AS333068	SENO ESSENTIAL	€ 23.512,50		1-gen-2018	31-dic-2021	€ 94.050,00	Contratto con franchigia sui tubi radiogeni
AS333069	NDI			1-gen-2018	31-dic-2021	€ -	
n.15 Licenze DoseWatch da installare su sistemi da Voi indicati			€ 9.900,00	1-gen-2018	31-dic-2021	€ 39.600,00	estensione del sistema di gestione della dose radiogeni alle apparecchiature di radiologia digitale
n.02 Licenze DoseWatch da installare su sistemi da Voi				1-gen-2018	31-dic-2021	€ -	
AS333066	PET VCT	€ 84.645,00		1-gen-2018	31-dic-2021	€ 338.580,00	
AS333057	A.W. 4.6	€ -		1-gen-2018	31-dic-2021	€ -	
AS333077	DISCOVERY D630	€ 21.866,63		30-nov-2018	31-dic-2021	€ 67.516,95	
AS333078	REVOLUTION EVO	€ 45.162,81		26-set-2018	31-dic-2021	€ 147.490,60	
AS333079	A.W. 4.7	€ -		26-set-2018	31-dic-2021	€ -	
		€ 635.006,34	€ 85.882,50			€ 2.830.445,16	

GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.p.A.
Via Galeno, 36 20126 Milano



NOTE AL PROSPETTO DI CUI SOPRA

- 1) Per la CT lightspeed della Radioterapia con numero di sistema A5333021 il contratto prevede il pagamento di una franchigia di €50.000,00 oltre iva per la sostituzione del primo tubo radiogeno che si dovesse riscontrare guasto e di €75.000,00 oltre iva in caso di rottura del secondo tubo radiogeno durante il periodo contrattuale di 3 anni e un limite di 1.000 pazienti/anno
- 2) Per il Seno 2100D con numero di sistema A5333031 e il Seno Essential con numero di sistema A5333058 il contratto prevede il pagamento di una franchigia di €7.000,00 oltre iva per la sostituzione del primo tubo radiogeno che si dovesse riscontrare guasto e di €15.000,00 oltre iva in caso di rottura del secondo tubo radiogeno durante il periodo contrattuale di 3 anni
- 3) Per le MOC 1DXA con numeri di sistema A5333048 e A5333050 il contratto prevede il pagamento di una franchigia di €15.000,00 oltre iva per la sostituzione del primo tubo radiogeno che si dovesse riscontrare guasto e di €25.000,00 oltre iva in caso di rottura del secondo tubo radiogeno durante il periodo contrattuale di 3 anni
- 4) Con riferimento al sistema A5333038 si fa presente che a seguito della raggiunta obsolescenza dell'apparecchiatura, come da nostra comunicazione, GEMSI potrebbe non essere in grado di fornire e sostituire le parti di ricambio necessarie al buon funzionamento del sistema. Il cliente prende atto del rischio di fermo macchina ed anche della definitiva impossibilità di riparazione della stessa e conviene espressamente che il contratto potrà essere risolto anticipatamente senza preavviso con semplice comunicazione scritta della GEMSI che dichiari tale impossibilità. Rinuncia sin d'ora a pretendere alcun risarcimento o indennità a qualunque titolo al verificarsi dei suddetti eventi sempre restando impegnato a corrispondere il canone pattuito, pro-quota, fino alla data di risoluzione

GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.p.A.
Via Galeno, 36 - 20126 Milano



Indice Contratto

Condizioni Particolari

Condizioni Generali

- Art. 1 – Durata
- Art. 2 – Servizi
- Art. 3 – Esclusioni
- Art. 4 – Prezzo e condizioni di pagamento
- Art. 5 – Contratti di manutenzione preesistenti
- Art. 6 – Dichiarazione di Rifiuto/Interruzione del Servizio di Assistenza
- Art. 7 – Responsabilità e obblighi specifici del Cliente
- Art. 8 – Apparecchiature coperte dal contratto: aggiunta e rimozione di apparecchiature
- Art. 9 – Dichiarazioni impegnative del Cliente
- Art. 10 – Garanzie GEMSI
- Art. 11 – Riservatezza dei dati personali e delle informazioni
- Art. 12 – Proprietà Intellettuale
- Art. 13 – Subappalto e cessione del contratto
- Art. 14 – Risoluzione/Sospensione del contratto
- Art. 15 – Limitazione di responsabilità
- Art. 16 – Forza Maggiore
- Art. 17 – Clausole Varie
- Appendice – Definizioni

Elenco degli Allegati :

- Allegato 1:** Listino Prezzi Tariffa Oraria Servizi Aggiuntivi
- Allegato 8:** Contratto Evolutivo

GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.p.A.
Via Galeno, 36 - 20126 Milano



CONTRATTO

I
M
A
G
I
N
G

D
I
G
I
T
A
L
E

HARMONY CLASSIC (QA)

- Modifiche e Agglomeramenti relativi alla Sicurezza ed affidabilità del sistema
- Copertura oraria standard: dalle 8 alle 17 nei giorni lavorativi
- Tempo di Risposta 8 ore lavorative
- **Manutenzione Programmata:**
 - ✓ Copertura oraria standard
 - ✓ Trasferte
 - ✓ Manodopera
- **Manutenzione Correttiva:**
 - ✓ Copertura oraria standard
 - ✓ Sostituzione parti di ricambio escluse le parti speciali
 - ✓ Trasferte
 - ✓ Manodopera
- **Servizi Remoti:**
 - ✓ Connessione a Insite (ove l'apparecchiatura lo consenta)

HARMONY ESSENTIAL (QB)

- Condizioni di Servizio come Harmony Classic;
- Copertura di una Parte Speciale (vedi "legenda contratti Harmony")
- **Servizi Remoti:**
 - ✓ Monitoraggio del magnete (ove l'apparecchiatura lo consenta)

HARMONY ESSENTIAL (QC)

- Condizioni di Servizio come Harmony Classic; più
- Copertura di una Parte Speciale (vedi "legenda contratti Harmony")

HARMONY ESSENTIAL (QD)

- Condizioni di Servizio come Harmony Classic;
- Copertura di più Parti Speciali (vedi "legenda contratti Harmony")
- **Servizi Remoti:**
 - ✓ Monitoraggio del magnete (ove l'apparecchiatura lo consenta)

SERVIZI OPZIONALI

- **Servizi Remoti Avanzati**
 - Connessione i-Linq (se l'apparecchiatura lo consente/connessione Broadband necessaria)
 - I-Center
 - Onwatch (servizio di diagnosi remota proattiva predittiva)
- **Corsi Applicativi**
 - Sul sito giorni _____
 - In aula giorni _____
 - AppsLinq
- **Opzioni**
 - Contratto Evolutivo

U
L
T
R
A
S
U
O
N
I

CARE

- Tempo Rip.ne : 2 gg
- Interventi correttivi e manutentivi inclusi (ora lavoro e viaggio; manutenzioni preventive)
- Copertura: 5/7gg; 8 - 17
- Parti Standard: Incluse
- Sonde: Illimitate standard
- Insite: incluso ove possibile
- Periferiche fornite da GEMSI incluse
- Servizi in Remoto (telefonici) inclusi

LIGHT

- Tempo Rip.ne : 3 gg
- Interventi correttivi e manutentivi inclusi
- Copertura: 5/7gg; 8 - 17
- Parti Standard: Incluse
- Sonde :Escluse
- Periferiche: Escluse
- Insite: incluso ove possibile
- Servizi in Remoto (telefonici) inclusi
-

ESCLUSIONI: si vedano le Condizioni Generali (Articolo 4).



LEGENDA CONTRATTI HARMONY

HARMONY Codici Must	Harmony Classic QA*	Harmony Essential QB*	Harmony Essential QC	Harmony Advantage QD
Tempo di Risposta	Entro 8 ore	Entro 8 ore	Entro 8 ore	Entro 8 ore
Attività	Manutenzione programmata Manutenzione correttiva	Manutenzione programmata Manutenzione correttiva	Manutenzione programmata Manutenzione correttiva	Manutenzione programmata Manutenzione correttiva
Copertura Oraria	Standard (β-17)	Standard (β-17)	Standard (β-17)	Standard (β-17)
Giorni Lavorativi	5/7	5/7	5/7	5/7
Parti	Parti Standard	Parti Standard 1 parte speciale	Parti Standard 1 parte speciale	Parti Standard + parti speciali
Insite	l'apparecchiatura lo consente	l'apparecchiatura lo consente	l'apparecchiatura lo consente	l'apparecchiatura lo consente
CT/CT PET		Tubo * Monitor		
PET				
MR		Orogeni	Bobine	Orogeni Bobine Monitor Tubo
X-Ray/Vascolare ANALOG		Tubo	Parti in vetro	Parti in vetro Monitor Tubo
X-Ray/Vascolare DIGITAL BMD (densitometria)		Tubo Tubo	Detettore/Cassetta digitale	Detettore/Cassetta digitale Monitor
NM		Cristalli	Fotomoltiplicatori	Cristalli Fotomoltiplicatori Monitor
Ciclotrone				
Opzioni addizionali				
UPTIME	disponibile	disponibile	disponibile	disponibile
I-UnQ	disponibile	disponibile	disponibile	disponibile
I-Center	disponibile	disponibile	disponibile	disponibile
Onwatch	disponibile	disponibile	disponibile	disponibile
Contratto Evolutivo	disponibile	disponibile	disponibile	disponibile
TVA	disponibile	disponibile	disponibile	disponibile
Coral Applicativi	disponibile	disponibile	disponibile	disponibile

*** Per sistemi CT specificare:**

Attività Illimitata

Limitata a _____scansioni/esami/ampSec

In caso di superamento di detto limite, il canone annuale sarà automaticamente riveduto, impegnandosi l'Utente a pagare alla fine di ogni anno contrattuale un'ulteriore quota di Canone per un importo pari al prodotto delle scansioni/pazienti eccedenti per € _____+Iva (costo unitario scansione/paziente eccedente).

Il numero delle scansioni o dei pazienti, rilevato congiuntamente dalle parti all'inizio del periodo contrattuale, è indicato di seguito.

Per il numero di scansioni/pazienti alla fine dell'anno contrattuale, farà fede la rilevazione del tecnico GEMSI risultante dal rapporto da questi consegnato all'Utente. Non saranno considerate, ai fini della revisione di cui sopra, le eccedenze inferiori a _____.

Numero scansioni/pazienti _____ Data _____

Note:

GE Medical Systems Italia S.p.A.
Società con socio unico, Capitale € 5.000.000 i.v.
Sede Legale: Via Galeno 36, 20126 Milano
CF e Registro Imprese Milano 93027710016 REA 1689710 P.IVA 03663500969
Società soggetta a direzione e coordinamento di General Electric Company

GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.p.A.
Via Galeno, 36 20126 Milano



LEGENDA CONTRATTI SISTEMI ECOGRAFICI

YNC Codici Must	CARE CA	LIGHT LA
Tempo di Risoluzione	Entro 2gg	Entro 3gg
Attività	Manutenzione programmata	Manutenzione programmata
Copertura Oraria	Manutenzione correttiva	Manutenzione correttiva
Giorni Lavorativi	Standard (8-17)	Standard (8-17)
Parti	5/7	5/7
Sonde	Parti Standard	Parti Standard
Insite	Illimitate Standard	Escluse
	Sempre se Supportate	Escluso

Note:



CONTRATTO SERVIZI

CONDIZIONI GENERALI

OGGETTO DEL CONTRATTO

Con il presente contratto GEMSI concorda di fornire al cliente, e il cliente di ricevere da GEMSI, i servizi standard e opzionali indicati dal cliente nelle condizioni particolari e di seguito descritti, per la Durata del Contratto e per tutte e sole le Apparecchiature di cui all' "Elenco Apparecchiature".

1. DURATA

Il presente contratto è effettivo dalla data indicata nell' "Elenco Apparecchiature" come "data inizio servizio" e rimane in vigore fino alla data ivi indicata come "data fine servizio".

2. SERVIZI

I Servizi di seguito elencati sono forniti dalle 8 alle 17 dal lunedì al venerdì, salvo i giorni festivi, nell'ambito delle ore ordinarie stabilite dal CCNL per l'industria metalmeccanica privata; a tale orario si fa riferimento come "Orario del Servizio Standard".

Il Tempo di Copertura ordinario può essere prolungato a scelta del Cliente, come indicato nelle Condizioni Particolari (di seguito, "Orario Prolungato del Servizio").

Al di fuori della copertura oraria indicata nelle Condizioni Particolari, ogni ora di lavoro effettuata darà luogo ad una fatturazione supplementare rispetto al canone convenuto (vedi Allegato 1: "Listino Prezzi tariffa oraria servizi aggiuntivi").

Per le sole apparecchiature ecografiche, qualora oggetto del presente contratto, la risoluzione del guasto sarà garantita entro i giorni lavorativi stabiliti (come specificato in tabella "LEGENDA CONTRATTI SISTEMI ECOGRAFICI") a partire dalla ricezione della richiesta di intervento effettuata a mezzo fax o con chiamata al Customer Service Center GEMSI. Nel caso in cui la richiesta di intervento abbia luogo dopo le ore 16:00, la presa in carico della problematica decorrerà dalle ore 08:00 del giorno lavorativo successivo; mentre se la richiesta di intervento è effettuata il venerdì dopo le ore 16:00 la presa in carico della problematica decorrerà dalle ore 08:00 del lunedì successivo o del primo giorno lavorativo utile.

I servizi, oggetto del presente contratto, sono svolti esclusivamente da personale tecnico qualificato sulla base di un'adeguata istruzione, addestramento e/o esperienza secondo quanto necessario. GEMSI si riserva altresì, in casi particolari, la facoltà di incaricare tecnici non dipendenti per l'effettuazione di interventi di manutenzione sulle apparecchiature di sua produzione. Il personale designato sarà adeguatamente istruito e qualificato. Di seguito parleremo in generale di personale di GEMSI per fare riferimento a tutto il personale tecnico coinvolto in servizi di assistenza tecnica.

2.1 Manutenzione Programmata

2.1.1 La Manutenzione Programmata, include la manodopera e le spese di trasferta e consiste in test funzionali, di verifica e di calibrazione, in linea con le indicazioni e con la frequenza prescritte dal produttore.

2.1.2 GEMSI e il Cliente concorderanno, all'inizio di ogni anno solare o all'inizio del periodo contrattuale, un calendario annuale per le visite di Manutenzione Programmata per le Apparecchiature indicate nell' "Elenco Apparecchiature".

2.2 Manutenzione Correttiva

2.2.1 La Manutenzione Correttiva include la sostituzione in loco di parti di ricambio e delle eventuali parti speciali scelte ed indicate nelle Condizioni Particolari, con relative spese di trasferta e manodopera.

2.2.2 E' responsabilità del Cliente segnalare tempestivamente per iscritto o tramite chiamata al Service Center di GEMSI, la necessità di interventi di natura correttiva, indicando il numero e il nome del sistema, il nome e il numero di telefono della persona da contattare e il difetto riscontrato.

2.2.3 Ove possibile e/o opportuno GEMSI si riserva la facoltà di trasferire presso i propri laboratori le apparecchiature da mantenere al fine di verificarne il corretto funzionamento od effettuare una revisione completa.

2.2.4 In caso di apparecchiature ecografiche portatili, sono garantiti un numero di interventi su chiamata illimitato per la riparazione dei guasti che avverrà tramite trasferimento dell'apparecchiatura presso i nostri laboratori. Tale trasferimento sarà effettuato a mezzo corriere da chiamarsi al numero telefonico allegato. Il costo della spedizione sarà a NS. carico.

Le parti di ricambio sostituite rimarranno di proprietà di GEMSI.



2.3 Servizi in Remoto "InSite"

2.3.1 Quale parte della Manutenzione Programmata e/o della Manutenzione Correttiva, GEMSI può, tramite connessione broadband o attraverso internet network, e a condizione che l'Apparecchiatura lo consenta, connettersi remotamente all'Apparecchiatura e procedere ad interventi tecnici (inclusi lo scaricamento di software e il monitoraggio proattivo), alle condizioni di cui al presente Contratto. Detto servizio è automaticamente incluso nella Copertura contrattuale Base.

2.3.2 Il Cliente autorizza GEMSI ad installare nelle Apparecchiature e connettere ad esse, ove compatibile, un kit InSite (di seguito, "InSite") che comprende in particolare un Software, un modem e/o un'interfaccia per internet network.

2.3.3 Al fine di installare il kit InSite, il Cliente si impegna a fornire a GEMSI, nello stesso luogo in cui sono ubicate le Apparecchiature, una connessione digitale remota, utilizzando le più idonee tecnologie disponibili, tra cui la VPN (Virtual Private Network) o ADSL, riservata esclusivamente alle operazioni dei Servizi GEMSI in Remoto. Nel caso in cui sia attivabile una connessione VPN, previa verifica di fattibilità, il cliente non dovrà sostenere alcun costo aggiuntivo per la configurazione ed il relativo traffico dati. In caso di connessione ADSL sarà a carico del cliente il costo di attivazione della linea ed il relativo canone oltre ad eventuali costi che esulano dai Servizi prestati da GEMSI. Quest'ultima si impegna a fornire il Router necessario alla connessione e a sostenere i costi del traffico telefonico relativo ai suddetti Servizi.

2.3.4 Il Kit InSite resta di proprietà di GEMSI. Il Cliente non userà, modificherà, disassemblerà, procederà alla retroingegnerizzazione, esaminerà, copierà, cederà o venderà, direttamente o indirettamente, il Kit InSite e in particolare i dati computerizzati, la documentazione o il Software che si trovava o si trova presso il Cliente. GEMSI non attribuisce al Cliente o ad altri nessun'altra licenza d'uso del Kit InSite.

Alla cessazione del presente Contratto, per qualsivoglia ragione, GEMSI potrà disattivare o rimuovere il Kit InSite o qualsiasi parte di esso, usando, se necessario, una connessione in remoto alle Apparecchiature.

2.4 Parti di Ricambio

2.4.1 GEMSI fornirà le Parti di ricambio necessarie a mantenere l'apparecchiatura in buono stato di efficienza. Le parti sostituite (ad eccezione di quelle radioattive o dei materiali contaminati) diverranno di proprietà di GEMSI e saranno rimosse dalla Sede a cura della stessa.

Il cliente sarà l'unico responsabile della conservazione e/o utilizzo in sicurezza di materiali radioattivi e contaminati. Qualora il cliente non restituisse a GEMSI le parti usate o sostituite, GEMSI procederà alla fatturazione delle suddette parti in accordo con i prezzi di listino vigenti in quel momento.

2.4.2 GEMSI potrà utilizzare parti di ricambio di sistemi più evoluti, purché questo non alteri il funzionamento dell'apparecchiatura.

2.5 Strumenti, Documentazione e Service tools

2.5.1 Per intervenire sulle Apparecchiature, il personale di GEMSI utilizzerà all'occorrenza software, documentazione, strumenti, hardware, kit non di proprietà del Cliente né in licenza al Cliente (di seguito chiamati "Service Tools"). Per comodità, GEMSI potrà tenere i Service Tools sul Sito. Il Cliente con il presente atto consente a GEMSI l'accesso, a titolo gratuito, a un armadietto o un vano in cui riporre detti Service Tools e consentirà anche a GEMSI di procedere, in un qualsiasi momento, alla rimozione di uno o tutti Service Tools.

2.5.2 La presenza di detti Service Tools presso il Sito non attribuirà al Cliente alcun diritto, titolo o licenza d'uso dei medesimi. Qualsiasi accesso, divulgazione o uso di un qualunque Service Tools da parte del Cliente, dei propri dipendenti o altra persona diversa dal personale di GEMSI è severamente vietata. Il Cliente farà del proprio meglio per evitare ogni danno, smarrimento, furto dei Service Tools. La responsabilità di smarrimento, danno e furto dei Service Tools passa al Cliente al momento della loro installazione presso il Sito.

2.6 Rapporti tecnici di intervento

Qualsiasi intervento fornito da o per conto di GEMSI per l'Apparecchiatura sarà documentato in un rapporto tecnico di servizio, redatto in forma digitale o cartacea a cura del field service engineer e sottoscritto dal Cliente, in cui saranno menzionati per ciascun elemento interessato dell'Apparecchiatura, gli eventuali malfunzionamenti riscontrati e le azioni correttive nonché gli interventi di Manutenzione Preventiva effettuate per assicurare e/o ripristinare il funzionamento dell'Apparecchiatura. Tale rapporto tecnico sottoscritto dalle Parti verrà inviato contestualmente dal field service engineer all'indirizzo e-mail fornito dal Cliente che avrà cura di accertarsi dell'avvenuta ricezione. Ogni duplicato del rapporto tecnico che dovesse essere richiesto dal Cliente ai fini della liquidazione delle fatture, verrà rilasciato da GEMSI solo previo pagamento di una fee amministrativa di € 15 per rapporto tecnico. Il mancato pagamento di tale fee, pregiudicherà il diritto del Cliente di ricevere copia del rapporto tecnico restando inteso che rimarrà impregiudicato l'obbligo del Cliente al pagamento delle fatture secondo i termini e condizioni



previsti dall'articolo 4 del presente Contratto.

3. ESCLUSIONI

Il presente contratto non copre:

3.1 Servizi su apparecchiature non elencate nell' "Elenco Apparecchiature"

3.2 Tutti i servizi relativi a o derivanti da:

(a) Eventi di forza maggiore quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, catastrofi ed eventi naturali (incendi, esplosioni, inondazioni), la natura difettosa di un edificio o di un veicolo;

(b) Variazioni, fluttuazioni o interruzioni nella fornitura di energia elettrica o qualsivoglia malfunzionamento nel sistema di condizionamento dell'aria;

(c) Evento accidentale, urto, dolo, incuria e usura;

(d) Mancata conformità o violazione da parte del Cliente, dei suoi agenti, dipendenti, subcontraenti o terzi relativa a (A) standard o regolamenti tecnici in vigore, o (B) specifiche o istruzioni d'installazione, o (C) manuali utente o di manutenzione generale, o (D) condizioni ambientali d'installazione (ivi incluso a titolo esemplificativo, forniture di energia elettrica, acqua o aria condizionata) (E) istruzioni scritte e raccomandazioni impartite da GEMSI;

(e) Qualsiasi alterazione o conservazione o utilizzo inappropriato (e in particolare qualsiasi uso o operazioni improprie da parte del cliente o qualsiasi procedura di disinfezione pulizia o sterilizzazione inadeguata) ovvero il fatto che qualsivoglia parte dell'apparecchiatura sia stata oggetto di manutenzione non appropriata da parte di personale non GEMSI o non autorizzato da GEMSI a fornire assistenza;

(f) Qualsiasi personalizzazione o modifica eseguita dal Cliente o da un suo rappresentante;

(g) Inadempimento da parte del Cliente ai suoi obblighi di cui al presente Contratto (art. 8);

(h) Utilizzo da parte del Cliente, ovvero dei suoi agenti, dipendenti, subcontraenti o terze parti, delle apparecchiature in combinazione con altre apparecchiature /software/accessori incompatibili con le stesse;

(i) Installazione di parti di ricambio non originali o non compatibili con l'apparecchiatura o in generale danni provocati dall'installazione di parti;

(j) Qualsiasi danno o contaminazione chimica, biologica o radioattiva che richieda decontaminazione;

(l) Qualsiasi danno ad apparecchiature o parti non prodotte da GEMSI causato da difetto di progettazione o produzione delle Apparecchiature

(m) qualsiasi trasferimento dell'Apparecchiatura, non effettuato da GEMSI o dal personale che fornisce assistenza per conto di GEMSI;

(n) qualsiasi modifica, regolazione, riparazione o sostituzione parti effettuata da terzi, senza accordo scritto da parte di GEMSI;

(o) uso in ambienti con caratteristiche diverse da quelle dichiarate al momento della installazione;

(p) eventuali calibrazioni dell'esposimetro automatico a fronte di un cambiamento relativo a schermi e/o pellicole sia esso temporaneo e/o definitivo;

(q) garanzie fornite dal produttore ovvero relativo ad aggiornamenti delle Apparecchiature, qualora la relativa opzione non sia stata prescelta dal Cliente nelle Condizioni Particolari, indicata nei programmi d'installazione o nei protocolli di certificazione delle Apparecchiature;

(r) inserimento o recupero dati da sistemi di archivio corrotti.

Qualora GEMSI stabilisse, a seguito di opportune indagini, che il vizio o il malfunzionamento segnalato è riconducibile ad una delle cause elencate ai punti precedenti, il Cliente sarà tenuto, nel caso in cui non affidi a GEMSI la riparazione, a rimborsare a GEMSI le spese sostenute per le indagini, alle tariffe in vigore in quel momento.

3.3 Qualsiasi altro servizio non espressamente previsto nel presente Contratto, quale a titolo esemplificativo ma non esaustivo, richieste da parte del Cliente di assistenza tecnica su problematiche specifiche, dimostrazioni o rimozione di materiali.

3.4 Tutti i servizi relativi a successive modifiche e/o aggiornamenti legati ad upgrade e/o installazioni di reti PACS o di sistemi di



reti per archiviazione di immagini.

3.5 La fornitura e manutenzione di una linea telefonica o altro tipo di connessione per il collegamento e la diagnosi remota, laddove l'apparecchiatura lo consente.

3.6 Integrazione sull'apparecchiatura coperta da contratto di workstation aggiuntive o network o modifiche relative ad indirizzi IP.

3.7 La fornitura da parte di GEMSI di qualsivoglia apparecchiatura intera o accessorio o materiale di consumo, quale a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- batterie
- materassini, poggiatesta e pedane
- mezzi di contenzione e accessori per il posizionamento paziente
- compressori plastici per mammografia o radiologia
- protezioni viso
- cover
- cavi ECG, elettrodi, cavi sonde APA, mantici respiratori, sensore O2, pletismografi, sistemi "Extra Confort" del paziente (ad es MR Music)
- materiali di consumo in genere (dischi ottici, DAT, carta e inchiostro per stampanti, gel, batterie, etc.)
- fantocci di calibrazione
- cassette radiografiche, magazzini distributori e raccoglitori, schermi di rinforzo, materiale da camera oscura
- iniettori, stampanti e videoregistratori anche se collegati all'apparecchiatura se non diversamente specificato nel contratto
- materiale di consumo e parti di ricambio necessarie all'esecuzione delle manutenzioni preventive programmate (PM)
- telecamere e sistemi di videosorveglianza
- sistemi UPS parziali e/o Totali
- quadri elettrici/sezionatori installati su espressa indicazione del Cliente e non facenti parte della configurazione di fabbrica della macchina
- apparati di refrigerazione e condizionamento Sala Tecnica
- testine delle stampanti e dei videoregistratori.

3.8) I servizi di assistenza sui Ciclotroni, non includono:

- La manutenzione preventiva dei targets, rimozione e re installazione degli stessi targets prima e dopo gli interventi manutentivi.
- Implementazione ed esecuzione della procedura di rotazione dei targets. In funzione del livello di attività media e delle condizioni operative del sistema (numero di ore di utilizzo, corrente accumulata, etc.), il Cliente concorderà con GE la frequenza di rotazione dei targets
- La sostituzione dei filtri dei targets
- Parti dei targets (se non diversamente specificato nelle condizioni particolari del presente contratto)
- Quanto espressamente indicato nel Manuale Operatore a carico dell'Utilizzatore.

3.9) Per i sistemi di Risonanza Magnetica i servizi di assistenza non includono:

- i servizi al sistema di raffreddamento ad acqua, sia esso fornito dal cliente o da GEHC e i servizi conseguenti a guasto al sistema di raffreddamento ad acqua o ad inadeguata fornitura di acqua refrigerata.
- la fornitura di criogeni o l'intervento correttivo a qualsiasi parte del sistema o del magnete in caso di perdita dei criogeni imputabile a negligenza del Cliente per inadeguata alimentazione elettrica o inadeguata fornitura di acqua refrigerata all'impianto criogenico o comunque in caso di sistema privo di connessione insite per il monitoraggio del magnete (SHEM, MM3).
- l'assistenza/sostituzione delle bobine vendute dopo la consegna dell'Apparecchiatura salvo nel caso in cui ciascuna di queste sia espressamente inclusa nella copertura contrattuale.

Ogni aggiunta all'installato base delle bobine coperte comporterà una revisione del Prezzo Totale Annuo.

3.10) Per i sistemi Ecografici: sono escluse dal presente contratto le sonde Transesofagee e sonde Volumetriche mod. 3V, 4V e le Endocavitarie salvo diversa ed esplicita indicazione nel presente contratto.



4. PREZZO E CONDIZIONI DI PAGAMENTO

4.1 Prezzo dei Servizi

4.1.1 Il Prezzo Totale Annuo che il Cliente pagherà per i Servizi è indicato nell' "Elenco Apparecchiature"

4.1.2 Il Prezzo Totale Annuo comprende i Canoni Periodici, la periodicità dei quali è indicata nelle Condizioni Particolari. Per ciascun periodo di pagamento dei Canoni Periodici, GEMSI calcolerà l'importo totale che il Cliente deve pagare ed emetterà nei confronti del Cliente la relativa fattura.

4.1.3 La revisione del Prezzo Totale Annuo e dei Canoni Periodici corrispondenti a (i) aggiunta o rimozione di una delle Apparecchiature dell' "Elenco Apparecchiature"; oppure (ii) la modifica dei Servizi Opzionali o delle Opzioni, indicate nelle Condizioni Particolari e relative alle Apparecchiature di cui nell' "Elenco Apparecchiature", dovrà sempre essere formalizzata mediante comunicazione scritta firmata da entrambe le Parti (vedi anche art.9) con conseguente modifica di:

- "Elenco Apparecchiature";
- Condizioni Particolari;
- Prezzo Totale Annuale modificato sulla base del listino di GEMSI in vigore.

4.1.4 Tutte le quote riportate e altre somme indicate sono da intendersi IVA esclusa.

4.2 Prezzo dei Servizi Aggiuntivi

Per i Servizi Aggiuntivi e le opzioni non incluse nella copertura contrattuale base forniti da GEMSI, il prezzo dipenderà dal listino in vigore e sarà incluso nel totale annuale indicato nelle Condizioni Particolari.

4.3 Condizioni di Pagamento

4.3.1 Il canone base annuo sarà fatturato semestralmente in via posticipata. Tutte le fatture dovranno essere pagate entro 120.0 giorni dalla data della stessa. In ogni caso di ritardo nel pagamento decorreranno a favore della GEMSI, senza necessità di messa in mora, gli interessi calcolati in base al tasso EURIBOR maggiorato di 7 punti.

4.3.2 I pagamenti vanno effettuati a mezzo bonifico bancario, valuta fissa per il beneficiario, su un conto che sarà comunicato da GEMSI al Cliente oppure a mezzo addebito bancario autorizzato.

4.3.3 Qualsiasi tassa, imposta, onere o contributo, anche futuro, comunque relativo al presente contratto, o gravante sui corrispettivi o sulle prestazioni che ne formano oggetto è a carico esclusivo del Cliente, ad eccezione delle sole imposte per legge gravanti sulla GEMSI (es. le imposte sul reddito).

4.3.4 Il pagamento puntuale da parte del Cliente di ogni importo dovuto ai sensi del presente Contratto alla relativa data di pagamento costituisce un elemento essenziale del presente Contratto.

4.3.5 Fermo tutto quanto previsto ai punti che precedono, trascorsi 12 mesi dal ricevimento della fattura, nessuna contestazione, eccezione, riserva o pretesa può essere avanzata, per qualsivoglia ragione, dal Cliente in ordine alla sussistenza del credito di GEMSI quale risultante dalla fattura stessa.

5. CONTRATTI DI MANUTENZIONE PREESISTENTI

5.1 Qualora il Cliente avesse già un contratto di manutenzione in essere con altri produttori di apparecchiature o fornitori di servizi su una qualunque delle apparecchiature o se una qualunque delle apparecchiature fosse coperta da garanzia fornita da GEMSI o da un altro fornitore di Servizi, i termini di tali accordi non saranno in nessun modo superati dal presente contratto e GEMSI non si assumerà nessun obbligo sotto tali accordi.

5.2 Le condizioni di detto contratto non si applicheranno alle Apparecchiature coperte da detti contratti o garanzie prima della loro naturale scadenza o risoluzione. Il Cliente farà ogni ragionevole sforzo per una celere, lecita e adeguata cessazione di detti contratti.

6. DICHIARAZIONE DI RIFIUTO/INTERRUZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA

GEMSI può rifiutare di fornire i Servizi in relazione ad Apparecchiature per le quali non sia in grado di ottenere le Parti di Ricambio o Parti Sostanzialmente Equivalenti o Parti ricondizionate secondo le norme vigenti, come a titolo esemplificativo nel caso di End of Product Life o per apparecchiature che siano commercializzate da più di dieci (10) anni; In tal caso, dopo avere informato il Cliente per iscritto di detta situazione, il Prezzo Totale Annuale sarà ridotto prorata.



7. RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI SPECIFICI DEL CLIENTE

Nel corso della Durata del presente Contratto, il Cliente si farà carico di tutti i costi e le spese ed assumerà ogni responsabilità derivante dagli obblighi consistenti nel:

7.1 Per le apparecchiature Ciclotrone e moduli di sintesi, eseguire tutte le operazioni di Manutenzione Preventiva ordinaria a carico del cliente () come specificato nel Manuale dell'Operatore (nella sua revisione più aggiornata). Il cliente è tenuto ad ordinare per tempo a GEMSI il materiale necessario per eseguire la manutenzione, il cui elenco è definito nell'Allegato 9 e successive modifiche ed integrazioni. Al termine di ogni intervento di manutenzione di sua responsabilità, il Cliente visiterà copia della "check list" contenuta nel manuale Operatore a conferma di esecuzione delle operazioni richieste. Tutte le "check list" così compilate saranno archiviate nell'apposito Libro Macchina (Log Book) e dovranno essere messe a disposizione di GEMSI in un qualsiasi momento la stessa ne faccia richiesta. Le operazioni dovranno essere svolte solo ed esclusivamente da un Operatore Abilitato.

7.2 Mantenere (a) il Sito (e dove applicabile, per RM, la gabbia di Faraday, incluse le porte e i pannelli) e (b) l'ambiente tecnico-operativo (incluso il controllo di temperatura e umidità, la qualità dell'energia elettrica e il sistema anti-incendio e per RM il condotto di evacuazione dei gas criogeni- 'Quench Pipe') in condizioni consone all'operatività delle Apparecchiature;

7.3 Fare in modo che le Apparecchiature siano utilizzate in conformità alle norme applicabili;

7.4 Utilizzare le Apparecchiature solo in conformità alle raccomandazioni previste nella Documentazione relativa alle Apparecchiature;

7.5 Fare in modo che tutto il personale autorizzato ad utilizzare le Apparecchiature sia adeguatamente addestrato al corretto utilizzo delle stesse;

7.6 Garantire adeguate condizioni di sicurezza durante la fornitura dei Servizi sul proprio sito e in particolare fare in modo che, prima della fornitura di ogni servizio, le Apparecchiature siano perfettamente pulite e del tutto prive di materiali potenzialmente infettivi e di fluidi biologici. In particolare, il cliente si obbliga a conformarsi a tutte le Leggi di Igiene, Salute e Sicurezza sul Lavoro, in vigore al momento della stipula del contratto e durante l'intera durata dello stesso, al fine di prevenire eventuali infortuni o incidenti dei Lavoratori GEMSI che opereranno presso la sua struttura. Di conseguenza, durante ogni intervento da parte del personale di GEMSI presso ciascuna Sede, il Cliente si impegna a:

- adottare ogni misura per prevenire la trasmissione di agenti infettivi trasmessi attraverso il sangue e/o fluidi biologici;
- conformarsi agli standards di condotta da seguirsi in caso di incidenti che implicano un'esposizione al sangue e/o a fluidi biologici.

Il personale di GEMSI potrà sospendere la manutenzione o le attività di riparazione e disconnettere le Apparecchiature qualora ritenga che ci sia un rischio per la sua sicurezza e salute. In tal caso, il personale di GEMSI dovrà tempestivamente informare il Cliente che adotterà tutte le misure necessarie a far sì che l'Apparecchiatura sia al sicuro e non costituisca oggetto di rischio per la salute e la sicurezza del personale di GEMSI.

7.7 Nell'ambito delle proprie responsabilità di sicurezza, il Cliente dovrà garantire la presenza di almeno uno dei suoi operatori durante gli interventi del personale GEMSI, soprattutto qualora il Servizio fosse fornito al di fuori del normale orario di lavoro. In alternativa, GEMSI sarà autorizzata a fatturare al cliente, alle tariffe in vigore, la presenza di un ulteriore proprio tecnico.

7.8 Redigere un piano di prevenzione che individui i rischi e le misure di prevenzione adottate al fine di garantire le condizioni di sicurezza ed igiene, piano applicabile dal personale di GEMSI durante la fornitura di Servizi presso il Sito.

7.9 Regolare l'accesso e lo stazionamento del personale e dei pazienti in particolare nelle diagnostiche di Risonanza Magnetica.

7.10 La gestione dei controlli delle Apparecchiature da parte delle competenti autorità sarà sotto la responsabilità esclusiva del Cliente. Il Cliente adotterà, sotto la propria esclusiva responsabilità, tutte le misure richieste da modifiche regolamentari e, in particolare, il Cliente intraprenderà tutte le attività necessarie in relazione alla conoscenza ed applicazione di norme di legge e regolamentari applicabili alle Apparecchiature.

7.11 In caso di intervento per Servizi in Remoto in conformità agli Articoli 3.3, e /o all'Allegato 4, il Cliente s'impegna a delegare ad un suo dipendente o ad un suo rappresentante, appositamente autorizzato, che abbia la necessaria esperienza nell'adoperare le Apparecchiature, l'incarico di porre in essere le operazioni e le regolazioni indicate da GEMSI e se ne assume tutte le conseguenti esclusive responsabilità.

7.12 Mettere le apparecchiature a disposizione del personale GEMSI per tutto il tempo necessario alla prestazione del Servizio, anche oltre il normale orario di lavoro.



8. APPARECCHIATURE COPERTE DAL CONTRATTO: AGGIUNTA E RIMOZIONE DI APPARECCHIATURE

Il cliente prende atto che i Servizi oggetto del contratto non possono estendersi automaticamente alle Apparecchiature installate dopo la Data di inizio del contratto stesso. Quanto descritto nell' "Elenco Apparecchiature" potrà essere modificato solo alle seguenti condizioni:

8.1 Nel caso in cui una qualsiasi delle Apparecchiature Indicate nell' "Elenco Apparecchiature" debba essere definitivamente accantonata, il Cliente potrà chiedere per iscritto a GEMSI di interrompere i Servizi in relazione a tale apparecchiatura con preavviso di almeno novanta (90) giorni. I Canoni Periodici relativi a tale apparecchiatura cesseranno di essere applicati dalla scadenza del periodo di preavviso, sempre che il cliente abbia dato a GEMSI adeguata prova della non imputabilità della causa.

8.2 A richiesta del Cliente, GEMSI potrà fornire i Servizi su Apparecchiature non comprese nell' "Elenco Apparecchiature" solo a seguito di una modifica concordata del Contratto, e quindi dell' " Elenco Apparecchiature" e del Prezzo Totale Annuo.

9. DICHIARAZIONI IMPEGNATIVE DEL CLIENTE

Il cliente concorda che GEMSI ha sottoscritto il presente contratto in fede a quanto da lui dichiarato e garantito: tutte le apparecchiature sono in un buono stato di funzionamento, e sono state opportunamente mantenute in accordo con le raccomandazioni del produttore prima dell'inizio del presente contratto, fatto salvo quanto in contrario sia stato dichiarato specificamente per iscritto a GEMSI. Il Cliente dichiara e garantisce di possedere i requisiti di legge per utilizzare in esclusiva le Apparecchiature presso ciascuna Sede in qualità di operatore sanitario.

10. GARANZIE GEMSI

10.1 GEMSI garantisce che i Servizi verranno forniti, in base al presente Contratto, in maniera professionale da personale competente ed addestrato.

10.2 Tutte le Parti di Ricambio utilizzate per la fornitura dei Servizi sono conformi alle specifiche fornite dal produttore e sono dotate delle stesse caratteristiche operative delle parti sostituite.

10.3 Resta inteso che GEMSI non sarà responsabile nei confronti del Cliente salvo quanto diversamente previsto in altre clausole contrattuali, per danni di qualsivoglia natura, ivi inclusi, a titolo esemplificativo, perdite di profitto, avviamento, danno all'immagine, o danni e spese derivanti da richieste di terzi.

GEMSI non sarà in nessun caso responsabile per danni derivanti direttamente o indirettamente da manipolazione o da uso errato delle Apparecchiature.

La responsabilità totale di GEMSI per danni nei confronti del Cliente non potrà mai eccedere la porzione del prezzo totale annuale che il Cliente deve pagare per l'anno durante il quale si è verificato l'evento che ha determinato la responsabilità di GEMSI.

11. PRIVACY

11.1. GEHC si impegna a rispettare le leggi ed i regolamenti applicabili per la protezione dei dati personali e/o sensibili che riguardano i pazienti del Cliente a cui GEMSI può avere accesso nell'ambito dell'esecuzione di quanto spettante per obbligo di cui al presente contratto. A tal fine, GEMSI mette in campo azioni tecniche ed organizzative per tener conto dei rischi di alterazione, perdita o accesso non autorizzato o analisi di dati personali di tali pazienti.

GEHC si impegna a salvaguardare i suddetti dati da accessi e/o trattamenti illeciti, e di utilizzare tutte le misure di sicurezza previste dal Decreto Legislativo 196 del 2003 (Codice sul Trattamento dei dati personali).

Si precisa che il Trattamento avverrà al solo scopo di fornire i Servizi richiesti dal Cliente. Sarà il Cliente ad indicare le modalità e a definire il grado di autorizzazione agli accessi ai sistemi di rete nell'ambito di altri accordi stipulati con il Cliente. Il trattamento avviene esclusivamente da personale, interno e/o esterno, appositamente autorizzato.

In caso di rescissione degli accordi stipulati tra GEMSI ed il Cliente, GEMSI potrà, a propria discrezione, distruggere tali dati o restituire al Cliente tutte le copie, a meno che GEHC non venga autorizzata dal Cliente a custodire tali informazioni per scopi specifici o a meno che GEMSI sia impedita dal fare ciò, per esempio dalla legge, nel qual caso i dati saranno custoditi in modo confidenziale e non saranno elaborati per nessuno scopo tranne che per quelli necessari per il rispetto degli obblighi di legge.

Altri elementi, che contribuiscono a garantire un ambiente sicuro per i dati elaborati dall'Apparecchiatura messa in rete, come il Cliente e le sue reti per la fornitura di telecomunicazione, non sono sotto il controllo di GEMSI, e quindi non sono sotto la sua responsabilità. GEMSI invita i propri clienti ad utilizzare le best practice industriali che includono, ma non solo, l'isolamento delle immagini diagnostiche e delle relative reti dalle reti di altre imprese del Cliente, l'isolamento dell' Apparecchiatura in servizio da Internet e da altre reti aperte, la limitazione degli accessi mediante firewall, la gestione mediante password utente,



la definizione di protocolli per monitorare il traffico di rete per identificare accessi non autorizzati e rendere anonimi o codificare dati personali per quanto sia possibile.

11.2. Nomina del Responsabile esterno del Trattamento. L'esecuzione del presente contratto comporta, come indicato al paragrafo precedente, l'eventualità di trattare, per conto del Cliente, dati personali di pazienti e altri interessati. Posto che ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del D.Lgs. n. 196/03 il Titolare di trattamento può designare uno o più responsabili del trattamento nei limiti dei trattamenti effettuati, il Cliente, in veste di Titolare del Trattamento dei dati in proprio possesso, con la sottoscrizione del presente accordo nomina GEMSI quale "Responsabile esterno del trattamento dei dati personali" (di seguito, "Responsabile del Trattamento"). Il Responsabile del trattamento, per quanto di propria competenza in ragione dell'attività oggetto del presente contratto, nonché ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, del D.Lgs. n. 196/2003 e dell'Allegato B (Misure di sicurezza sui dati personali) assicura di:

- individuare in modo adeguato i soggetti, interni e/o esterni, che possono avere accesso ai sistemi informatici che concernono il funzionamento del sistema informativo e vigilare sulla loro attività;
- abilitare gli incaricati con credenziali di autenticazione che abilitino ad effettuare i trattamenti individuati;
- assegnare agli incaricati codice identificativo e parola chiave esclusivi;
- assegnare una o più credenziali di autenticazione per ciascun incaricato;
- fornire agli incaricati istruzioni in merito alla segretezza della parola chiave e corretta custodia dei dispositivi;
- impostare e gestire un sistema di autenticazione informatica per gli accessi agli strumenti elettronici da parte dei propri incaricati, conforme a quanto previsto dai punti da 1 a 10 del Disciplinare tecnico, allegato B) al D. Lgs. n. 196/2003 anche attraverso l'attivazione di una user-id e password utente;
- fornire istruzioni, ed impostare i sistemi, affinché le parole chiave vengano sostituite almeno ogni 3 mesi (dati sanitari);
- isolare le apparecchiature informatiche con sistemi antintrusione (firewall);
- stabilire processi di monitoraggio della propria rete di assistenza per evitare gli accessi non autorizzati;
- attivare e aggiornare con cadenza almeno semestrale idonei strumenti elettronici atti a proteggere i dati trattati attraverso gli elaboratori del sistema informativo affidato al Responsabile, contro il rischio di intrusione e contro l'azione del virus informatici;
- aggiornare periodicamente i programmi volti a prevenire la vulnerabilità degli strumenti elettronici e a correggerne i difetti;
- controllare che le operazioni di manutenzione via remoto si attengano strettamente alle procedure ed alle istruzioni comunicate e nei limiti e pertinenza di quanto previsto dal capitolato tecnico degli impianti (sistemi) installati
- verificare che, se per ragioni legate alla manutenzione i dati personali debbano essere scaricati via remoto, l'incaricato provveda a rimuoverli e cancellarli dai propri strumenti e/o da qualsiasi supporto al termine della sessione di lavoro;
- accertarsi che la sessione remota si limiti all'assistenza all'apparecchiatura, all'analisi dei file log, al monitoraggio del funzionamento delle macchine ed al resettaggio del subsistema al fine di ripristinare la situazione;
- trasmettere le immagini attraverso la connettività remota, previa criptazione;
- valutare e adottare le misure di sicurezza idonee e preventive, in modo da ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta dei dati medesimi, per quanto di competenza e relativo alla esecuzione del contratto in vigore tra le parti;
- stabilire sistemi di auditing e controllo per la determinazione degli accessi e delle sessioni degli utenti abilitati;
- assicurare la protezione dei dati e la riservatezza dei dati eventualmente trattati per le caratteristiche dei sistemi adottati dal Titolare;

Resta inteso che la presente nomina è condizionata, per oggetto e durata, al presente contratto e dovrà intendersi revocata di diritto alla cessazione del rapporto medesimo o alla risoluzione, per qualsiasi causa, dello stesso. "Resta ulteriormente inteso che il Trattamento dei dati di cui al presente articolo è svolto esclusivamente da personale di GEMSI e/o da personale del medesimo gruppo societario di appartenenza (gruppo General Electric) e/o da collaboratori esterni, in ogni caso appositamente incaricati e debitamente autorizzati (Incaricato). Ogni Incaricato è stato appositamente informato e formato in materia di privacy e sui Trattamenti consentiti nell'ambito del servizio prestato.

11.3. Entrambe le Parti riconoscono che il contenuto di questo Accordo così come qualunque relativa informazione (incluso qualunque segreto commerciale) ("Informazioni Confidenziali") siano confidenziali. Entrambe le Parti concordano su non usare



le Informazioni Confidenziali (eccetto che per gli usi qui consentiti) e non condividere le Informazioni Confidenziali con terze parti o con altri impiegati che non hanno bisogno di conoscerle per svolgere attività a cui sono obbligati da questo Accordo.

Tali obblighi non saranno applicati o cesseranno di essere applicati a qualunque Informazione Confidenziale che:

- i) sia o divenga, al tempo della sua rivelazione, di dominio pubblico tranne che per la violazione di questo Accordo;
- ii) una parte può dimostrare che era conosciuta prima della rivelazione e non è soggetta ad alcun obbligo di confidenzialità;
- iii) legalmente divenga disponibile ad una parte tramite una fonte di una terza parte non in violazione di alcun obbligo di confidenzialità;
- iv) debba essere rivelata per prescrizione di legge.

Questo obbligo di confidenzialità sarà valido per tre (3) anni dal termine o scadenza di questo Accordo.

12. PROPRIETA' INTELLETTUALE

12.1 Il Cliente con il presente Contratto, accetta e riconosce di non possedere nessun altro diritto oltre a quello non esclusivo, individuale e non trasferibile di utilizzare ciascun Software al quale potrà avere accesso, installato da GEMSI quale parte dei suoi Servizi di cui al presente Contratto. GEMSI, o la persona dalla stessa designata, è e rimarrà la sola proprietaria di tutti i diritti di proprietà intellettuale del o relativi al Software, ivi compresa ogni modifica specifica o adattamento realizzato per Cliente. Pertanto, il Cliente non acquisterà alcun diritto sul Software o relativo ad esso o ai supporti con cui è consegnato.

Il Cliente si impegna a non riprodurre, modificare, decompilare, tradurre, adattare o altrimenti modificare il Software se non nei limiti in cui ciò sia richiesto dalla legge.

12.2 Ogni licenza d'uso fornita al Cliente all'interno di questo contratto è da intendersi fornita a scopo interno e professionale legato all'operatività dell'apparecchiatura e terminerà automaticamente al termine di detto contratto, qualunque sia la causa.

12.3 Il Cliente dovrà, inoltre, mantenere in evidenza su ciascuna copia del Software consentita dal Contratto di Manutenzione, anche se parziale, i diritti di proprietà intellettuale spettanti a GEMSI. Sarà considerata, di per sé, grave inadempienza contrattuale del Cliente l'eventuale rimozione della relativa nota dalla copia integrale.

12.4 Il cliente dovrà proteggere GEMSI da e contro ogni lamentela, responsabilità, procedimento, costo, danno, smarrimento o spesa sostenuta da GEMSI a causa di (i) ogni atto del cliente relativo a questo articolo 12, e (ii) dell'utilizzo non autorizzato da parte del cliente o di terzi sia a causa di inadempimento al presente contratto sia per qualunque altra azione negligente o errata da parte del cliente, dei suoi dirigenti, dipendenti, agenti o personale a contratto.

12.5 Il software è fornito «as is» e tutte le garanzie, condizioni, termini, impegni e obblighi, espliciti o impliciti (inclusi, senza limitazioni, garanzie, condizioni, termini, impegni e obblighi imposte dallo statuto, per legge, o altro) sono qui di seguito escluse, nella misura massima consentita dalla legge.

13. SUBAPPALTO E CESSIONE DI CONTRATTO

13.1 GEMSI potrà subappaltare in tutto o in parte i Servizi a terzi di sua fiducia. Il subappalto non libererà GEMSI dalle proprie obbligazioni nei confronti del Cliente.

13.2 Il Cliente non potrà cedere i propri diritti o obblighi senza il preventivo consenso scritto di GEMSI.

14. RISOLUZIONE/SOSPENSIONE DEL CONTRATTO

Fermo restando ogni altro diritto di ciascuna delle parti, il presente Contratto può essere risolto:

14.1 per mutuo consenso delle Parti;

14.2 da GEMSI di diritto ex art. 1456 c.c., dietro semplice comunicazione scritta in caso di violazione da parte del Cliente dei propri obblighi contrattuali di cui agli articoli 4, 8, 10 e 13;

14.3 senza pregiudizio di quanto sub articolo 14.2, da ciascuna parte in caso di inadempimento dell'altra parte a qualunque obbligo previsto nel contratto se tale inadempimento non venga sanato entro 30 giorni dalla contestazione scritta dell'inadempimento ai sensi dell'articolo 1454 c.c.;

14.4 da ciascuna parte nel caso in cui l'altra ceda i propri beni ai creditori, sia messa in liquidazione, risulti insolvente o sia dichiarata fallita o sia comunque implicata, di sua volontà o per istanza di terzi, in una procedura concorsuale; la risoluzione avrà effetto all'atto del ricevimento della relativa comunicazione scritta;



14.5 Senza pregiudizio di quanto sub articolo 14.2, In caso di mancato pagamento anche di un solo canone, GEMSI si riserva la facoltà di sospendere l'esecuzione del contratto ai sensi dell'articolo 1460 c.c. salvo diversi accordi scritti, nel frattempo intervenuti tra le parti.

14.6 In caso di risoluzione anticipata del presente contratto da parte del Cliente, per cause non attribuibili alla responsabilità della GEMSI, il Cliente sarà tenuto al pagamento di una penale pari al 50% dei canoni ancora dovuti-

In caso di attivazione dell'Opzione EV, l'importo da pagare per la sola componente EV della proposta contrattuale sarà pari al 100% dei canoni ancora dovuti.

15. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA'

15.1 GEMSI non sarà responsabile nei confronti del Cliente salvo quanto diversamente previsto in altre clausole contrattuali, per danni di qualsivoglia natura, ivi inclusi, a titolo esemplificativo, perdite di profitto, avviamento, danno all'immagine, o danni e spese derivanti da richieste di terzi.

15.2 GEMSI non sarà in nessun caso responsabile per danni derivanti direttamente o indirettamente da manipolazione o da uso errato delle Apparecchiature o del software da parte del personale del Cliente durante l'esecuzione di istruzioni date da GEMSI nel corso di Servizi in Remoto, a norma dell'Articolo 3.3 e/o dell'Allegato 4.

15.3 La responsabilità totale di GEMSI per danni nei confronti del Cliente non potrà mai eccedere la porzione del Prezzo Totale Annuale che il Cliente deve pagare per l'anno durante il quale si è verificato l'evento che ha determinato la responsabilità di GEMSI, a prescindere dalla natura di detta responsabilità (contrattuale, extracontrattuale, o altro).

15.4 Il cliente riconosce e dà atto che GEMSI non potrà mai essere tenuta responsabile, in qualità di produttore o comunque a titolo extracontrattuale, per un fatto che si verifichi dopo la data di scadenza o risoluzione del presente Contratto, salvo che sia provato come causa dello stesso un precedente inadempimento delle proprie obbligazioni.

15.5 GEMSI non potrà in nessun caso essere responsabile per perdite o danni derivanti dalla circostanza che la stessa non ha individuato o non ha riparato un difetto occulto o altro vizio di progettazione delle Apparecchiature, del Software, delle Parti di Ricambio e delle Parti Speciali non prodotte da GEMSI o derivanti dalla circostanza che un'Apparecchiatura o un software sia utilizzato dal Cliente in maniera non conforme alle istruzioni del produttore. GEMSI non sarà responsabile a titolo contrattuale o extracontrattuale per il servizio di consulenza o assistenza prestato dal personale di GEMSI in relazione a prodotti o sistemi che non siano espressamente indicati come Apparecchiature nell' "Elenco Apparecchiature".

15.6 Si riterrà che il Cliente ha rinunciato a far valere il suo diritto di contestazione nei confronti di GEMSI, dei suoi rappresentanti o agenti o del personale incaricato ad effettuare i servizi di assistenza, qualora il Cliente non comunichi a GEMSI l'esistenza del problema e non presenti il reclamo scritto entro otto (8) giorni dalla data in cui l'evento si è verificato.

15.7 Il Cliente manleva e terrà indenne GEMSI da ogni responsabilità per eventuale inosservanza di disposizioni di legge ad esso Cliente imputabili ovvero per danni derivanti da violazione dei propri obblighi contrattuali, nonché da ogni responsabilità per danni provocati a terzi da parte del personale ovvero da parte di collaboratori a vario titolo del Cliente stesso.

15.8 Le limitazioni di responsabilità di cui al presente Contratto non si applicheranno alla responsabilità per morte o danno alla persona derivanti dalla colpa o dal dolo di GEMSI.

16. FORZA MAGGIORE

Né GEMSI né il Cliente saranno responsabili per ritardi nell'esecuzione del Servizio dovuti a cause che sfuggono al ragionevole controllo di GEMSI o del Cliente.

Dette cause includono in particolare ritardi nell'approvvigionamento o fornitura di prodotti o parti usate per l'esecuzione del Servizio, quali a titolo esemplificativo la fornitura di criogeni, atti della pubblica autorità, eventi di forza maggiore, scioperi o serrate o altri conflitti sindacali. In caso di ritardo giustificato, GEMSI o il Cliente, beneficeranno di un termine di grazia per l'adempimento delle proprie obbligazioni contrattuali, pari al tempo in cui il ritardo è giustificato.

17. CLAUSOLE VARIE

17.1 Il presente Contratto sarà interpretato secondo la legge Italiana e le Parti accettano che ogni controversia che dovesse sorgere in relazione al presente Contratto e che non può essere composta amichevolmente sia soggetta alla giurisdizione e competenza del Tribunale di Milano, ovvero, qualora il Cliente sia una persona giuridica di diritto pubblico, di un tribunale amministrativo competente in relazione al luogo in cui il Contratto deve essere eseguito.

17.2 GEMSI è un contraente indipendente e autonomo rispetto al Cliente. Né il Contratto né i termini o le condizioni in esso contenuti potranno essere interpretati nel senso di dar luogo ad una società, una joint venture o un rapporto di affiliazione tra



le Parti. I dipendenti di GEMSI operano sotto il controllo e la direzione esclusiva di GEMSI.

17.3 Nessuna rinuncia a far valere l'inadempimento di qualsivoglia clausola del presente Contratto potrà costituire una rinuncia a far valere ogni precedente, corrente o successivo inadempimento della stessa o di altre clausole del Contratto e nessuna rinuncia sarà efficace se non formalizzata per iscritto e firmata da un rappresentante autorizzato della Parte che fa detta rinuncia.

17.4 Ogni comunicazione da effettuarsi ai sensi del presente Contratto deve essere inviata alla Parte interessata all'indirizzo corrispondente indicato nelle Condizioni Particolari. Le comunicazioni inviate via fax si riterranno ricevute il primo giorno lavorativo dopo l'invio (previa visualizzazione della conferma di trasmissione).

17.5 L'invalidità, in tutto o in parte, di una clausola del presente Contratto non invaliderà altre clausole di esso. Se una o più parti del presente Contratto sono dichiarate invalide, le restanti parti del Contratto continueranno ad essere valide ed efficaci.

17.6 Nel corso della relazione con i propri clienti, GEMSI potrà trattare dati personali (così come definiti nella normativa di legge applicabile ed in particolare dall' d. lgs 196/2003 (Codice in materia di Protezione dei Dati Personali) e successive modifiche ed integrazioni concernenti il Cliente, i suoi dipendenti, agenti o fornitori, al fine di rendere più agevole l'evasione degli ordini del Cliente o per svolgere altre attività con il Cliente (interviste sul grado di soddisfazione, indagini di mercato, etc), e per far sì che il Cliente sia informato da GEMSI o da terzi su offerte, prodotti, servizi o riceva altra informazione utile. Detti dati personali potranno essere condivisi con società facenti parte del gruppo di GE Medical Systems, con aziende General Electric o con terzi selezionati a tal fine.

In taluni paesi, i clienti, i loro dipendenti, agenti e fornitori hanno diritto di accedere e rettificare i propri dati personali ed il diritto di opporsi al trattamento, in particolare a quello per finalità di direct marketing. Detti diritti possono essere esercitati inviando una richiesta al rappresentante di GEMSI. Il Cliente deve far sì che l'eventuale comunicazione a GEMSI di dati personali concernenti i dipendenti, agenti e fornitori del Cliente sia conforme alla normativa applicabile e che i medesimi siano stati informati della presente comunicazione.

17.7 Salvo diversa previsione, il presente Contratto costituisce l'accordo completo ed esaustivo dei termini contrattuali tra le Parti e sostituisce ed invalida ogni precedente trattativa, comunicazione, dichiarazione e impegno, orale o scritto, tra le Parti in relazione all'oggetto del presente Contratto. Il presente contratto non può inoltre essere modificato se non con documento scritto e firmato da rappresentanti debitamente autorizzati dalle rispettive parti.

17.8 Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si applicano le disposizioni del Codice Civile.

In caso di conflitto tra le Condizioni Particolari, le Condizioni Generali e i rispettivi allegati, salvo diverso accordo scritto firmato da entrambe le Parti detti documenti prevarranno nel seguente ordine:

Condizioni Particolari,

Condizioni Generali di cui al presente atto,

Allegati al presente Contratto, che il Cliente dichiara di conoscere ed accettare mediante la sottoscrizione del presente Contratto.

GE Medical Systems Italia SpA

Firma Cliente:

Stefania Lovisatti – Legale
Rappresentante

Ai sensi e per gli effetti degli articoli n. 1341 e 1342 del Codice Civile, si approvano specificatamente le seguenti clausole: art. 4.3, art. 10, art. 14, art. 15, art. 17.1

Per espressa accettazione:



Data:

Firma Cliente:

Definizioni

Al fine del presente ContrattoAccordo, i termini di seguito riportati avranno assunto il seguente significato:

- 1.1. Per "Accessori" si intendono tutti gli elementi che non sono Parti di Ricambio o Parti Speciali, che sono esclusi dal presente Contratto e che possono essere acquistati presso GEMSI o presso terzi.
- 1.2. Per "Kit Insite" si intende il Kit di cui all'art. 3.3.
- 1.3. Per "Contratto" si intende congiuntamente le Condizioni Particolari, le Condizioni Generali, nonché i relativi documenti allegati.
- 1.4. Per "Corsi Applicativi" si intendono i giorni e/o le ore di addestramento e/o supporto fornito in loco o a distanza ai dipendenti del Cliente che utilizzano l'Apparecchiatura fabbricata o venduta dalla GEMSI, nel caso in cui la/le relativa/e Opzione/i sia/siano stata/e selezionata/e dal Cliente di volta in volta ai sensi delle Condizioni Particolari e di quanto previsto nell'Allegato 6.
- 1.5. Per "Manutenzione Correttiva" si intende i servizi eseguiti da, o per conto di, GEMSI al fine di riparare il guasto o il malfunzionamento dell'apparecchiatura, come meglio specificato nel presente contratto.
- 1.6. Per "Cliente" si intenderà il Cliente così come definito nelle Condizioni Particolari.
- 1.7. Per "Sito del Cliente" si intende la specifica ubicazione geografica oppure il veicolo associato ad una specifica area geografica in cui il Cliente utilizzerà l'Apparecchiatura, così come indicato nelle Condizioni Particolari.
- 1.8. Per "Documentazione" si intendono i manuali relativi alle Apparecchiature, alle Parti di Ricambio e alle Parti Speciali, inclusa ogni altra documentazione relativa all'uso, alla manutenzione, alla riparazione e ad altri servizi connessi.
- 1.9. Per "Apparecchiatura" si intendono le strumentazioni di diagnostica per Immagini o di radiofarmacia definite nell'"Elenco Apparecchiature", ivi incluse le relative periferiche ed elementi opzionali.
- 1.10. Per "GEMSI" si intende GEMSI così come definita nelle Condizioni Particolari.
- 1.11. Per "Manutenzione Correttiva Limitata" si intende i servizi eseguiti da, o per conto di, GEMSI al fine di riparare il guasto o il malfunzionamento dell'apparecchiatura rilevato dal Cliente o dalla GEMSI, nei limiti di un numero specifico di interventi correttivi selezionati dal Cliente e comunque riportati nelle Condizioni Particolari.
- 1.12. Per "Servizi Opzionali" si intendono i servizi aggiuntivi selezionati dal Cliente nelle Condizioni Particolari, eseguiti da, o per conto di, GEMSI in aggiunta ai Normali Servizi forniti.
- 1.13. Per "Canone Periodico" si intenderà la/le frazione/i del Prezzo Totale Annuale, calcolato dalla GEMSI, e pagabile dal Cliente a GEMSI (art. 5)
- 1.14. Per "Manutenzione Programmata" si intende i servizi eseguiti da, o per conto di, GEMSI, con la periodicità raccomandata dal produttore e/o imposta da norme tecniche di regolamento in vigore, dirette a ridurre i rischi di malfunzionamento e a mantenere l'operatività delle apparecchiature ad un livello che ne assicuri il normale utilizzo, come meglio specificato nel presente contratto. La Manutenzione Programmata non include la sostituzione di elementi dell'Apparecchiatura o di parti di essa soggette a deterioramento.
- 1.15. Per "Servizi In Remoto" si intendono gli interventi di GEMSI da postazione remota su apparecchiature compatibili con tale servizio. GEMSI effettua i Servizi in remoto attraverso la piattaforma tecnologica denominata Insite inclusa nel servizio Standard se l'apparecchiatura lo consente, e qualora il Cliente metta a disposizione una connessione a Banda Larga per l'accesso.



- 1.16. Per "Istruzioni di Modifica sul Campo" (FMI) si intendono le modifiche di sicurezza e/o gli aggiornamenti dell'apparecchiatura prescritti o raccomandati dal produttore ovvero richiesti dalla normativa applicabile e inclusi nei Servizi Standard forniti da GEMSI.
- 1.17. Per "Tempo di risposta" si intende il periodo di tempo, nell'ambito della copertura contrattuale scelta dal Cliente, e con il solo riferimento alla Manutenzione Correttiva, che intercorre dal momento della registrazione da parte del Customer Service Center della richiesta di intervento fino a: (1) il momento in cui il Lavoro di Manutenzione Correttiva inizia presso il Sito del Cliente ovvero (2) il momento in cui viene stabilita la connessione con l'Apparecchiatura al fine di fornire l'anzidetto Servizio in remoto.
- 1.18. Per "Servizi" si intendono tutti i servizi selezionati dal Cliente nelle Condizioni Particolari, siano essi Servizi Standard e/o Opzioni, forniti da, o per conto di, GEMSI al Cliente, ai sensi del presente Contratto.
- 1.19. Per "Fornitore del Servizio" si intende qualsiasi terzo, persona fisica o giuridica, al quale GEMSI abbia subappaltato parte dei Servizi nell'adempimento delle proprie obbligazioni contrattuali
- 1.20. Per "Visita presso il Sito" si intenderà la visita da parte di GEMSI o del Fornitore del Servizio presso il Sito del Cliente al fine della fornitura dei Servizi.
- 1.21. Per "Parti di Ricambio" si intendono tutte le parti necessarie per provvedere alla Manutenzione Correttiva oppure ovvero alla Manutenzione Correttiva Limitata come descritto nella Documentazione, ad esclusione di tutte le Parti Speciali.
- 1.22. Per "Condizioni Particolari" si intende quanto precedentemente riportato nel contratto, in particolare l' "Elenco Apparecchiature", i Servizi Standard, i Servizi Opzionali, il Prezzo Totale Annuale e i termini di pagamento.
- 1.23. Per "Parti Speciali" si intendono alcune specifiche parti di ricambio indicate nella Legenda Contratti Harmony alle Condizioni Particolari quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, Tubi Radiogeni, Rivelatori digitali, fotomoltiplicatori, rivelatori, cristalli, bobine, criogeni.
- 1.24. Per "Servizi Standard" si intendono i servizi che eseguiti da, o per conto di, GEMSI ai sensi del presente Contratto come meglio specificato nelle Condizioni Particolari.
- 1.25. Per "Software" si intende un programma per l'elaborazione o la compilazione di dati installato su un supporto fisico o su qualsiasi mezzo che permetta al programma stesso di funzionare direttamente o indirettamente tramite il supporto di uno strumento o di un'apparecchiatura
- 1.26. Per "Sostanzialmente Equivalente" si intendono elementi o parti dell'Apparecchiatura che, il venditore e la modalità, definiscono sostanzialmente simili per tecnologia e funzionalità alle Parti di Ricambio, alle Parti Speciali oppure all'Apparecchiatura stessa.
- 1.27. Per "Servizi Supplementari" si intendono qualsiasi Servizio fornito da GEMSI su richiesta del Cliente e che può essere collegato al contratto pur non essendo inizialmente ricompreso nell'originario oggetto del Contratto. I Servizi Supplementari saranno forniti senza che sia necessaria una modifica firmata delle Parti di tutti i termini del presente Contratto ad eccezione dei termini relativi al Prezzo Totale Annuale.
- 1.28. Per "Prezzo Totale Annuale" si intende il prezzo annuale dovuto dal Cliente e calcolato da GEMSI per la fornitura di tutti i Servizi relativi all'Apparecchiatura di cui al presente Contratto come specificato nelle Condizioni Particolari.
- 1.29. Per "Garanzia di Uptime" si intenderà la garanzia data dalla GEMSI al Cliente con riguardo all'operatività dell'Apparecchiatura ove l'opzione sia stata scelta e indicata alle Condizioni Particolari (allegato 7).
- 1.30. Per "Deterioramento" si intende i cambiamenti delle condizioni fisiche dell'Apparecchiatura (o di parti di essa) causati dal normale utilizzo e dall'invecchiamento.
- 1.31. Per "Giorno di Lavoro" si intende ogni giorno della settimana esclusi il sabato, la domenica ed altre festività nazionali.



ALLEGATO 1



HBS-Tariffe di fatturazione oraria

Prezzi IVA esclusa. Validità sino al 31.12.2018

			2018
CLASSE 1	RADIOLOGIA TRADIZIONALE		
<u>Mamm:</u> Seno 500T-600T	ora lavoro	norm.	€120.00
<u>RAD:</u> Silhouette; Compax; Compact	ora lavoro	straord.	€135.00
<u>Mobile RAD:</u> AIX/VIX	ora viaggio	norm.	€120.00
	ora viaggio	straord.	€135.00
CLASSE 2	RADIOLOGIA ALTA TECNOLOGIA		
<u>Mamm:</u> Seno 700T-800T; DMR;	ora lavoro	norm.	€175.00
Alpha RT/ST; Performa; Diamond	ora lavoro	straord.	€200.00
<u>RAD:</u> Proteus	ora viaggio	norm.	€175.00
<u>R&F:</u> AI	ora viaggio	straord.	€200.00
<u>Mobile R&F:</u> OEC; Stenoscop			
CLASSE 3	TAC, MR, PET, IT, MEDICINA NUCLEARE, VASCOLARE, X-RAY DIGITALE		
	ora lavoro	norm.	€225.00
	ora lavoro	straord.	€260.00
	ora viaggio	norm.	€225.00
	ora viaggio	straord.	€260.00
	ora lavoro	norm.	€160.00
	ora lavoro	straord.	€180.00
	ora viaggio	norm.	€160.00
	ora viaggio	straord.	€180.00
		0-20 km	€105.00
		> 20 km	€195.00

Si fa presente che per ordini di sole parti, con manodopera esclusa, verrà applicata una maggiorazione di 30 euro per le spese di spedizione.

Qualora venissero richieste spedizioni che necessitano di trasporti speciali, il prezzo verrà riportato nel preventivo.

GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.p.A.
Via Galvani 36 - 20126 Milano



ALLEGATO 8 OPZIONE CONTRATTO EVOLUTIVO

Il Cliente che avrà scelto di attivare questa opzione su una o più apparecchiature oggetto del contratto di assistenza tecnica, avrà diritto, in aggiunta ai servizi previsti dal Contratto, ad un servizio di assistenza tecnica evolutiva specifico per il sistema/i sistemi prescelti.

L'attivazione di tale opzione deriva dall'esigenza del cliente di mantenere le performance del sistema in linea con lo sviluppo clinico e tecnologico disponibile sul mercato per il dato sistema alla data di sottoscrizione del contratto e dall'esigenza di GEHC di aggiornare le apparecchiature più vecchie per poterne garantire l'assistenza tecnica alle condizioni concordate con il cliente e sottoscritte nel presente contratto.

8.1 AGGIORNAMENTO SISTEMI A5333029, A5333038, A5333046, A5333048

Con decorrenza dalla data di inizio contratto, il cliente avrà diritto di richiedere a GEHC e GEHC obbligo di aggiornare il sistema in oggetto nel periodo di validità del presente contratto con alcuni accessori e/o software e/o opzioni che GEHC ha a catalogo, il cui ammontare non potrà superare al momento della sottoscrizione del contratto il valore a listino di 824.519,00€ oltre IVA.

Per il presente contratto le parti identificano che il servizio evolutivo prevederà l'aggiornamento del sistema con i componenti sotto indicati oltre al trasferimento del SW esistenti nella loro ultima release.

		Quantità
-	B7820GN GANTRY IF – VCT IB	2
-	B7599TT Italian Keyboard Kit	2
-	B7660AF Overlapped axial	2
-	B7660CG Image Chk Real Time Scan	1
-	B77392FJ Advantage workstation enterprise (AWE) connectivity	1
-	B7864AC VOLUME SHUTTLE	2
-	B7864ZD VCT FREEdom Console Upgrade	1
-	B7660DY ASIR Option Kit for EVO-CT660-VCT	1
-	B7864LD Low dose cardiac package for Discovery system	2
-	A00021CT 2 DAYS Included ON-SITE Applications	
-	B7864ZF VCT Base Config console upgrade	1
-	H8950AE Aggiornamento Software enCORE v.17 IOXA	1
-	E63701AF Applicazione TBS iNslight	1
-	H8970AF Applicazione AFF – Atypical Femur Fracture	1
-	H8650KN Software protesi al ginocchio	1
-	M85141CS Dose Watch Device Connection	15
-	M81561KC AW Interventional – HW UPG	1
-	M80501DV Field Engineer Letter	1
-	M81501PG AW H WORKSTATION Power Cards	1
-	M802B1AA AW workstation monitors	1
-	M80501KT AW Italian Keyboard	1
-	S18021VH Volume Viewer Interventional	1

GE Medical Systems Italia SpA

Timbro e Firma Cliente

Stefania Lovisatti – Legale Rappresentante

RE: Richiesta offerta per rinnovo contratto di manutenzione full risk per le apparecchiature di marchio GE installate presso il Policlinico Tor Vergata di Roma

Nagy, Melinda (GE Healthcare) <Melinda.Nagy@ge.com>

lun 26/03/2018 12:20

A: Francesco Cerilli <francesco.cerilli@ptvonline.it>; Sim <sim@ptvonline.it>;

Cc: Chicca, Sara (GE Healthcare) <Sara.Chicca@med.ge.com>; Giampetruzzi, Nicole (GE Healthcare) <Nicole.Giampetruzzi@ge.com>; Pallone, Luca (GE Healthcare) <Luca.Pallone@ge.com>;

1 allegati (2 MB)

NS. PROT. 18-215-ITO-mn bis NS. SUCCESSIVA OFF. MIGLIORATIVA.pdf

Buongiorno Dott. Cerilli,

con la presente Vi trasmettiamo l'offerta migliorativa.
(NS. PROT. 18-215-ITO-mn bis)

Cordiali saluti,

Melinda Nagy
T&O Specialist, IMI
GE Healthcare

T +39 02 26001 099 | F +39 02 26001 412

www.gehealthcare.it

Via Galeno, 36 | 20126 Milan, Italy

GE Medical Systems Italia S.p.A.

From: Francesco Cerilli [mailto:francesco.cerilli@ptvonline.it]

Sent: mercoledì 21 marzo 2018 15:07

To: Nagy, Melinda (GE Healthcare) <Melinda.Nagy@ge.com>

Cc: Giampetruzzi, Nicole (GE Healthcare) <Nicole.Giampetruzzi@ge.com>; Pallone, Luca (GE Healthcare) <Luca.Pallone@ge.com>; Sim <sim@ptvonline.it>

Subject: EXT: Re: Richiesta offerta per rinnovo contratto di manutenzione full risk per le apparecchiature di marchio GE installate presso il Policlinico Tor Vergata di Roma

Relativamente all'offerta GE circa il contratto quadriennale relativo alla manutenzione delle apparecchiature elettromedicali di alta tecnologia (REF. GE Prot. 18-215-ITO-mm del 01/03/2018) si richiede un ulteriore sconto a fronte dell'estensione a 4 anni.

GE MEDICAL SYSTEMS, ITALIA S.p.A.
Via Galeno, 36 - 20126 Milano

Cordiali saluti

Dott. Francesco Cerilli
Posizione Organizzativa
Gestione e Acquisizione Beni Strumentali e Beni di consumo sanitari (Conto Deposito)
Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata
Dipartimento Bilancio e Approvvigionamenti
U.O.C. Approvvigionamenti
Viale Oxford, 81 - 00133 Roma
Tel. 06/20900032 - Fax 06/20900019
email: francesco.cerilli@ptvonline.it

Da: Francesco Cerilli
Inviato: giovedì 1 marzo 2018 15:55
A: Nagy, Melinda (GE Healthcare)
Cc: Giampetruzzi, Nicole (GE Healthcare); Pallone, Luca (GE Healthcare); Sim
Oggetto: Re: Richiesta offerta per rinnovo contratto di manutenzione full risk per le apparecchiature di marchio GE installate presso il Policlinico Tor Vergata di Roma

Con la presente si richiede uno sconto sul canone annuale proposto dovuto alla possibilità di estensione del canone manutentivo a 4 anni. Inoltre si richiede uno sconto relativamente all'opzione di "servizio di reperibilità per le giornate di sabato e domenica" relativa alla VCT DEA,

In attesa della nuova vs. proposta contrattuale si inviano Cordiali saluti

Dott. Francesco Cerilli
Posizione Organizzativa
Gestione e Acquisizione Beni Strumentali e Beni di consumo sanitari (Conto Deposito)
Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata
Dipartimento Bilancio e Approvvigionamenti
U.O.C. Approvvigionamenti
Viale Oxford, 81 - 00133 Roma
Tel. 06/20900032 - Fax 06/20900019
email: francesco.cerilli@ptvonline.it

Da: Nagy, Melinda (GE Healthcare) <Melinda.Nagy@ge.com>
Inviato: martedì 30 gennaio 2018 10:55
A: Francesco Cerilli
Cc: Giampetruzzi, Nicole (GE Healthcare); Pallone, Luca (GE Healthcare)

GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.p.A.
Via Galeno, 36 - 20126 Milano

Oggetto: FW: Richiesta offerta per rinnovo contratto di manutenzione full risk per le apparecchiature di marchio GE installate presso il Policlinico Tor Vergata di Roma

Buongiorno Dott. Cerilli,

come anticipato telefonicamente inoltro la documentazione richiesta al Suo indirizzo in quanto non è possibile trasmetterla via PEC.

NS. PROT. 18-89-ITO-mn 526 17BIS-PTV (RM).

Cordiali saluti,

Melinda Nagy
T&O Specialist, IMI
GE Healthcare

T +39 02 26001 099 | F +39 02 26001 412
www.gehealthcare.it

Via Galeno, 36 | 20126 Milan, Italy
GE Medical Systems Italia S.p.A.

-----Original Message-----

From: francesco.cerilli@ptvonline.postecert.it [mailto:francesco.cerilli@ptvonline.postecert.it]

Sent: giovedì 28 dicembre 2017 16:27

To: gemsi@legalmail.it

Cc: luca.pallone@ge.com; nicole.giampetruzzi@ge.com

Subject: Richiesta offerta per rinnovo contratto di manutenzione full risk per le apparecchiature di marchio GE installate presso il Policlinico Tor Vergata di Roma

In vista dell'imminente scadenza dell'attuale contratto di manutenzione sulle apparecchiature di alta tecnologia di produzione GE Medical Systems installate presso il Policlinico PTV e di proprietà della Fondazione PTV, con la presente si richiede una proposta di rinnovo del contratto.

In attesa di ricevere l'offerta con allegata dichiarazione di esclusiva/privativa industriale del servizio di assistenza si inviano cordiali saluti.

Dott. Francesco Cerilli

Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata
Dipartimento Bilancio e Approvvigionamenti U.O.C. Approvvigionamenti Viale Oxford, 81 - 00133 Roma Tel.
06/20900032 - Fax 06/20900019

DONA IL TUO 5x1000 AL POLICLINICO TOR VERGATA. Finanziamento alla Ricerca Sanitaria - Codice Fiscale 97503840585. Grazie del Tuo sostegno!

DONA IL TUO 5x1000 AL POLICLINICO TOR VERGATA. Finanziamento alla Ricerca Sanitaria - Codice Fiscale 97503840585. Grazie del Tuo sostegno!

DONA IL TUO 5x1000 AL POLICLINICO TOR VERGATA. Finanziamento alla Ricerca Sanitaria - Codice Fiscale 97503840585. Grazie del Tuo sostegno!

GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.p.A.
Via Galeno, 36 | 20126 Milano

Allegato B

 Prevenzione, Protezione e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro	Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (art. 26, comma 3, D.Lgs. 81/08)		
	Nome del Reparto	Diagnostica per Immagini (mammografia, Senologia, TAC)	

Le informazioni contenute in questa scheda si riferiscono ai rischi e alle misure di prevenzione ed emergenza da adottare negli ambienti di lavoro, sia in relazione agli impianti sia in relazione alle attività svolte tanto dalla società Ge Medical Systems Italia quanto dal committente, finalizzate alla eliminazione/riduzione delle interferenze (art. 26, comma 3 D.lgs. 81/2008)

Referenti per Ge Medical Systems Italia

nome cognome	funzione	telefono per reperibilità	note
Roberto Floria	Direttore f.f. del Dipartimento	06 20902400 - 06 20902401	
Gianluca Ciarcia	Coordinatore Gestionale	06 20902375	88424 (dect)
Angelo Culcasi	Coordinatore Gestionale	06 20902410	88260 (dect)
Andrea Ferrazza	Coordinatore Gestionale	06 20902375	88260 (dect)
Patrizia Rea	Coordinatore Gestionale	06 20902375	88420 (dect)

Descrizione locale/attività del committente/natura dei rischi (a cura del PTV)

Attività di diagnostica con utilizzo di macchine radiogene (radiazioni ionizzanti).

Rischi associati alle attività del Reparto, possibile fonte di interferenze: 1) **Biologico** (presenza di materiale organico umano potenzialmente infetto). 2) **Presenza di sorgenti sigillate di radiazioni ionizzanti**, 3) **Chimico** (tossico, nocivo), 4) **Presenza di prodotti infiammabili**.

L'impianto elettrico è conforme alla normativa vigente

Attività svolta da Ge Medical Systems Italia per manutenzione preventiva e correttiva su TAC.

Misure di prevenzione finalizzate alla riduzione ed eliminazione delle interferenze (a cura di GE)

- Prestare massima attenzione ed attenersi alla segnaletica di sicurezza ;
- Evitare di operare in caso di apparecchiature sporche con materiale organico potenzialmente infetto ma chiamare il referente del committente affinché provveda alla immediata pulizia;
- Non avvicinarsi a fonti di radiazioni ionizzanti senza adeguate protezioni;
- Esporsi a fonti di radiazioni ionizzanti attive solo in caso la lavorazione lo renda strettamente necessario, avendo cura di indossare sempre e correttamente i presidi dosimetrici forniti dalla ditta GE Medical Systems Italia.
- Richiedere al referente del reparto di fornire i dispositivi di protezione previsti dal committente per l'attività in aree controllate ai fini della radioprotezione (es. Camici piombiferi, collari, ecc.);
- Non utilizzare i servizi igienici dedicati ai pazienti/degenti;
- Segnalare al referente della committenza ogni eventuale deficienza di dispositivi di sicurezza o qualsiasi condizione di pericolo grave o immediato di cui si venga a conoscenza diretta, per richiedere le necessarie misure correttive atte a garantire la propria e l'altrui incolumità.

Misure di prevenzione finalizzate alla riduzione ed eliminazione delle interferenze (a cura del committente)

- Provvedere a pulire le apparecchiature da liquidi biologici e materiale organico prima delle manutenzioni;
- Segnalare in modo ben visibile e segregare tutte le fonti di radiazioni (radiofarmaci, pazienti iniettati con mezzo di contrasto, dispositivi di produzione di radiazione attivati, etc) e mantenerle in spazi controllati dedicati e appositamente segnalati

Obblighi e divieti finalizzate alla riduzione ed eliminazione delle interferenze

Per motivi d'ordine igienico-sanitario, l'accesso al Reparto è soggetto a restrizioni, e può avvenire esclusivamente secondo le modalità descritte nella sezione "Specifiche di accesso". Il Committente/Referente sarà disponibile per tutto il tempo necessario e fino a conclusione dei lavori per coordinare eventuali attività interferenziale residue e fornire informazioni ed eventuali DPI come specificato di seguito

 PTV <small>PREVENZIONE PTV PROTEZIONE PTV SICUREZZA PTV</small> Prevenzione, Protezione e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro	Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (art. 26, comma 3, D.Lgs.81/08)		
Nome del Reparto	Diagnostica per Immagini (mammografia, Senologia, TAC)	Localizzazione PTV	Linea 5, entrata A ex Piastra - Settore G, piano 0, piano -1

Specifiche di accesso finalizzate alla riduzione ed eliminazione delle interferenze.

Alcune aree del reparto, debitamente segnalate, possono essere soggette a restrizioni. Nel caso in cui gli operatori debbano accedere a queste aree per lo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, con l'esclusione di quelle che avvengono in condizioni di effettiva emergenza, devono essere preventivamente autorizzati dal/dalla Coordinatore/trice. Contestualmente, il/la Coordinatore/trice dovrà fornire le indicazioni sulla eventuale necessità di integrazione dei DPI e su ogni eventuale precauzione d'ordine procedurale che debba essere adottata.

RSPP

Ge Medical Systems Italia
(Ing. Sara Priscioli)

Direttore U.O.C. Prevenzione, Protezione e
Sicurezza nei Luoghi di Lavoro

(dott. Luigi Ferrucci)

GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.p.A.
Via Galeno, 36 - 20126 Milano

 PTV <small>FONDAZIONE PTV PER LA SICUREZZA E LA SALUTE</small> Prevenzione, Protezione e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro	Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (art. 26, comma 3, D.Lgs.81/08)		
	Nome del Reparto	Medicina Nucleare	

Le informazioni contenute in questa scheda si riferiscono ai rischi e alle misure di prevenzione ed emergenza da adottare negli ambienti di lavoro, sia in relazione agli impianti sia in relazione alle attività svolte tanto dalla società Ge Medical Systems Italia quanto dal committente, finalizzate alla eliminazione/riduzione delle interferenze (art. 26, comma 3 D.lgs. 81/2008)

Referenti per Ge Medical Systems Italia

nome cognome	funzione	telefono per reperibilità	note
Orazio Schillaci	Direttore UOC Medicina Nucleare	06 20902419	
Nicoletta Urbano	Referente radiofarmacista UOC Medicina Nucleare	06 20902419	
Angelo Culcasi	Coordinatore Gestionale	06 20902410	88260 (dect)

Descrizione locale/attività del committente/natura dei rischi (a cura del PTV)

Attività di diagnosi e terapia con utilizzo di radiofarmaci.

Rischi associati alle attività del Reparto, possibile fonte di interferenze: 1) **Biologico** (presenza di materiale organico potenzialmente infetto), 2) **Chimico** (tossici, nocivi), 3) **Presenza di sorgenti non sigillate di radiazioni ionizzanti (radioisotopi)**, 3) **Presenza di prodotti infiammabili**.

L'impianto elettrico è conforme alla normativa vigente.

Attività svolta da Ge Medical Systems Italia per manutenzione preventiva e correttiva su **GAMMA CAMERA**

Misure di prevenzione finalizzate alla riduzione ed eliminazione delle interferenze (a cura di GE)

- Prestare massima attenzione ed attenersi alla segnaletica di sicurezza ;
- Evitare di operare in caso di apparecchiature sporche con materiale organico potenzialmente infetto ma chiamare il referente del committente affinché provveda alla immediata pulizia;
- Non avvicinarsi a fonti di radiazioni ionizzanti senza adeguate protezioni;
- Esporsi a fonti di radiazioni ionizzanti attive solo in caso la lavorazione lo renda strettamente necessario, avendo cura di indossare sempre e correttamente i presidi dosimetrici forniti dalla ditta GE Medical Systems Italia.
- Richiedere al referente del reparto di fornire i dispositivi di protezione previsti dal committente per l'attività in aree controllate ai fini della radioprotezione (es. Camici piombiferi, collari, ecc.);
- Non utilizzare i servizi igienici dedicati ai pazienti/degenti;
- Segnalare al referente della committenza ogni eventuale deficienza di dispositivi di sicurezza o qualsiasi condizione di pericolo grave o immediato di cui si venga a conoscenza diretta, per richiedere le necessarie misure correttive atte a garantire la propria e l'altrui incolumità.

Misure di prevenzione finalizzate alla riduzione ed eliminazione delle interferenze (a cura del committente)

- Provvedere a pulire le apparecchiature da liquidi biologici e materiale organico prima delle manutenzioni;
- Segnalare in modo ben visibile e segregare tutte le fonti di radiazioni (radiofarmaci, pazienti iniettati con mezzo di contrasto, dispositivi di produzione di radiazione attivati, etc) e mantenerle in spazi controllati dedicati e appositamente segnalati

Obblighi e divieti finalizzate alla riduzione ed eliminazione delle interferenze

Per motivi d'ordine igienico-sanitario, l'accesso al Reparto è soggetto a restrizioni, e può avvenire esclusivamente secondo le modalità descritte nella sezione "Specifiche di accesso". Il Committente/Referente sarà disponibile per tutto il tempo necessario e fino a conclusione dei lavori per coordinare eventuali attività interferenziale residue e fornire informazioni ed eventuali DPI come specificato di seguito

[Handwritten Signature]

 PTV FONDAZIONE PTV PER IL CLINICO TIPO VIAGGIA Prevenzione, Protezione e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro	Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (art. 26, comma 3, D.Lgs.81/08)	
Nome del Reparto	Medicina Nucleare	Localizzazione PTV Linea 5, entrata A, piano -1 e -2 ex Piastra - Settore G, piano -1 e piano -2


Specifiche di accesso finalizzate alla riduzione ed eliminazione delle interferenze.

Alcune aree del reparto, debitamente segnalate, possono essere soggette a restrizioni. Nel caso in cui gli operatori debbano accedere a queste aree per lo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, con l'esclusione di quelle che avvengono in condizioni di effettiva emergenza, devono essere preventivamente autorizzati dal/dalla Coordinatore/trice. Contestualmente, il/la Coordinatore/trice dovrà fornire le indicazioni sulla eventuale necessità di integrazione dei DPI e su ogni eventuale precauzione d'ordine procedurale che debba essere adottata.

RSPP
 Ge-Medical Systems Italia
 (Ing. Sara Pascioli)



Direttore U.O.C. Prevenzione, Protezione e
 Sicurezza nei Luoghi di Lavoro
 (dott. Ezio Ferrucci)



GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.p.A.
 Via Galeno, 66 - 20126 Milano



Pratica n° 14033
Doc. n° 15887/2018
del 01/06/2018

Fondazione PTV
Policlinico Tor Vergata.

Alla c.a. del **Dirigente UOC Approvvigionamenti**
Dr.ssa Carla Cianciullo

e,p.c. **Direttore Generale**
Policlinico Tor Vergata
Dr.ssa Tiziana Frittelli

Oggetto: affidamento del servizio di manutenzione full-risk per le apparecchiature elettromedicali di produzione GE Healthcare in dotazione presso la Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata – CIG 7466581190 - D.D.G. n. 372/2018


In relazione all'affidamento del servizio di manutenzione richiamato in oggetto, si conferma la documentazione già a suo tempo trasmessa con pratica n° 18142/2017 del 02/08/2017 e documento n° 17926/2017, anche alla luce del "Documento di cooperazione per attività in appalto" rev. 7 del 18/09/2017 redatto dal Datore di Lavoro della società GE Medical System Italia .

I documenti elaborati ai sensi dell'art. 26, comma 3 del D.Lgs. 81/08 debbono essere ritenuti sempre validi sino a quando non intercorrano elementi che ne richiedano la revisione.

Distinti saluti,

Roma, 01 giugno 2018

Il Direttore della UOC Prevenzione, Protezione e
Sicurezza nei Luoghi di Lavoro
(Dott. Luigi Ferrucci)



GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.p.A.
Via Galeno, 36 20126 Milano